

S.12
Egitto

Sett. 5

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

87075 TREBISACCE (CS)

VIA XXV APRILE S.S.106 JONICA KM 104
TEL. 0981/550501-2-3 / 0981/550525 FAX 0981/500453
C.F. e P. IVA: 94017400782

Prot. n° 7284

del 23.10.2014

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 6 Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca
30 OTT 2014
Prot. N. 340908

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione
Via Ettore Molè
88100 – CATANZARO

OGGETTO: Trasmissione delibera del Consiglio dei Delegati n° 02 del 22 ottobre 2014, avente ad oggetto: "Esamina osservazioni pervenute al Piano di Classifica – Considerazioni e/o controdeduzioni".

In uno con la presente, si trasmette, copia della Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 02 del 22 ottobre 2014, avente ad oggetto: "Esamina osservazioni pervenute al Piano di Classifica – Considerazioni e/o controdeduzioni", nonché la "Relazione" – Esame osservazioni alla proposta di Piano di Classifica pervenute da Enti e Privati. – Considerazione e/o controdeduzioni, redatta dall'Area Tecnica Agraria, giusto comma 5 art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003.

Tanto si trasmette per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

87075 – TREBISACCE – (CS)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

N° 02 DEL 22.10.2014

OGGETTO

Esamina osservazioni pervenute al Piano di Classifica – Considerazioni e/o controdeduzioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue (22) del mese di ottobre, previa convocazione con lettera, n° 6797 di protocollo del 09.10.2014, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto consorziale, si è riunita nella sede del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino, in via XXV Aprile – S.S. 106 Jonica – km 104, il Consiglio dei Delegati, con la presenza dei Signori:

				P	A	Annotazioni
1	Blaiotta	Marsio	Consigliere	X		
2	Pirillo	Stefano	Consigliere	X		
3	Acri	Salvatore	Consigliere	X		
4	Caravetta	Angelo Pasquale	Consigliere	X		
5	Cesarini	Francesco	Consigliere	X		
6	Fortunato	Ruggero	Consigliere	X		
7	Latronico	Francesco	Consigliere	X		
8	Manfredi	Rosy Alba	Consigliere	X		
9	Oliva	Salvatore	Consigliere	X		
10	Oriolo	Domenico	Consigliere		X	
11	Piro	Francesco	Consigliere	X		
12	Procopio	Raffaele	Consigliere	X		
13	Santagada	Teresa	Consigliere	X		
14	Tocci Monaco	Angelo	Consigliere	X		
15	Vulcano	Gino	Consigliere	X		
16	Santoro	Mauro	Consigliere	X		Rappr. Sindaci

e del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

				P	A	Annotazioni
1	Giorla	Vincenzo	Presidente	X		
2	Gerace	Giuseppe	Revisore	X		
3	Corrado	Olivieri	Revisore	X		

Assume la presidenza, a norma del comma 10 dell'art. 19 dello Statuto consortile vigente, il Signor Stefano Pirillo, Consigliere eletto con il maggior numero dei voti preferenziali.

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 33 del vigente Statuto, il Direttore Generale, Ing. Biagio Cataldi, con funzione di Segretario.

Il Presidente, dopo aver rilevato la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 06 del 14.07.2014 è stato "Adottato il Piano di Classifica per il riparto degli Oneri consortili di Bonifica e di irrigazione;
- la predetta deliberazione n° 06/2014 è stata regolarmente trasmessa al competente Settore AA.GG. dell'Assessorato all'Agricoltura di Catanzaro, giusta lett. a comma 6 dell'art. 38 della Legge Regionale n° 11/2003;
- con note di protocollo n° 4585, 4586, 4587 e 4588 del 21.07.2014, venivano trasmessi, rispettivamente alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura di Catanzaro, alla Presidenza della Giunta Regionale di Catanzaro, alla Provincia di Cosenza e ai Sindaci dei Comuni del Comprensorio consortile, la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 06/2014 con l'avviso di adozione del Piano di Classifica, nonché elaborati tecnici del Piano di Classifica in argomento, giusto comma 3 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003;
- in data 31 luglio 2014, veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n° 35 e presso l'Albo del Consorzio di Bonifica, l'avviso di adozione del Piano di Classifica in oggetto;

Dato atto che per come previsto dal comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003, i Sindaci dei Comuni di seguito elencati:

Castroregio, Plataci, Alessandria del Carretto, San Giorgio Albanese, Crosia, Oriolo, Albidona, Amendolara, e Pietrapaola, oltre ai signori: Baldino Domenico da Paludi, Fisichella Luigi da Montegiordano, Perla Alessandra da Roseto Capo Spulico, Giuseppe Lufrano da Roseto Capo Spulico, Isabella Novello da Rossano, Pierfrancesco Cortese e altri da Rossano, hanno fatto pervenire le loro osservazioni al Piano di Classifica;

Vista la relazione di "Esamina osservazioni pervenute da Ent' e privati – Considerazioni e/o controdeduzioni" redatta dall'Area Tecnica Agraria Ambientale del Consorzio di Bonifica, al Piano di Classifica in argomento, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

- Il Consigliere sig. Mauro Santoro - Rappresentante dei Sindaci, chiede la parola e propone all'Assemblea il rinvio dell'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, per avere la possibilità di approfondire l'argomento Piano di Classifica adottato dal precedente Consiglio dei Delegati.
- Prende la parola il Presidente eletto – Prof. Marsio Blaiotta proponendo all'Assemblea di approvare la proposta posta all'ordine del giorno, in quanto, per come previsto dal comma 5 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003, le osservazioni al Piano di Classifica vanno trasmessi alla Presidenza della Giunta Regionale, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini di cui al comma 4 dell'art. 24 della medesima Legge Regionale n° 11 /2003;
- Messa ai voti la proposta fatta dal Rappresentante dei Sindaci, la stessa non viene accolta dal Consiglio dei Delegati;
- Messa ai voti la proposta del Presidente – Marsio Blaiotta, la stessa ottiene il solo voto sfavorevole espresso dal Rappresentante dei Sindaci – Sig. Mauro Santoro, mentre tutti gli altri Consiglieri hanno espresso voto favorevole, per cui la proposta testè fatta dal Presidente viene approvata, con voti favorevoli 14 su voti validi 15;

Preso atto dell'approvazione della proposta "esamina osservazioni pervenute al Piano di Classifica considerazioni e/o controdeduzioni;

Fatte proprie le considerazioni e/o controdeduzioni di cui alla "Relazione" redatta dall'Area Tecnica Agraria Ambientale del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce;

Visto il comma 5 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/03;

Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Tecnica Agraria Ambientale del Consorzio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, del Direttore dell'Area Finanziaria del Consorzio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità del Direttore Generale del Consorzio;

Con voti 14 voti favorevoli e 1 contrario Rappresentante dei Sindaci – sig. Mauro Santoro, espressi nei modi di legge;

DELIBERA


Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo di:

1. Di prendere atto di tutte le osservazioni pervenute e di approvare la relazione "Esamina osservazioni pervenute da Enti e privati – Considerazioni e/o controdeduzioni" redatta dall'Area Tecnica Agraria Ambientale del Consorzio di Bonifica, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere l'atto deliberativo comprensivo della relazione di cui al punto n° 1) alla Presidenza della Giunta Regionale per quanto di propria competenza;
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. Di inviare ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 6, lettera a, della L.R. 11/03, la presente deliberazione al competente Settore AA.GG. dell'Assessorato Agricoltura della Regione Calabria per i provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta in data 22.10.2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Paolo Cataldi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Massimo Blarotta)



Parere Favorevole Amministrativo

(Firma) Biagio Cataldi

Parere Favorevole Tecnico-Informatico

(Firma)

Parere Favorevole Tecnico-Agrario

(Firma)

Parere Favorevole Tecnica e contabile

(Firma) Biagio Cataldi

Parere Favorevole di legittimità

(Firma) Biagio Cataldi

Si attesta che:

a - questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22.10.2014

b - la pubblicazione all'albo pretorio ha avuto durata di giorni uno consecutivi, dal 22.10.2014

al 23.10.2014;

c - nessun ricorso è pervenuto;

Trebisacce, addì 23.10.2014

Il Segretario
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)

La presente deliberazione è stata trasmessa alla
Struttura regionale di Controllo, ai sensi del comma 6
dell'art.38 della L.R. n.11/03, in data _____
prot. n. _____

Il Segretario
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)

La presente deliberazione è stata approvata nella
seduta della Struttura di Controllo del
n. _____

Il Segretario
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva: (art. 38 dello Statuto);

dopo trascorsi i _____ giorni dalla pubblicazione;

a seguito della decorrenza, senza alcun provvedimento adottato dalla Struttura di Controllo, dei termini di cui al
comma 2 art. 38. Della L.R. n°11/2003, successivi alla data di ricezione avvenuta il giorno _____;


Trebisacce, addì 23/10/14

Il Segretario
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trebisacce, addì 23/10/14

Il Segretario
(Dr. Ing. Biagio Cataldi)



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO TREBISACCE (CS)



E' Copia, conforme all' originale
22 OTT 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Di. Ing. Biagio Cataldi)

RELAZIONE

Esame osservazioni alla proposta di "Piano di Classifica"
pervenute da Enti e Privati.
Considerazione e/o controdeduzioni.

Il Direttore dell'Area Tecnica Agraria Ambientale
Dott. Benito Scazzioia

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 06 del 14.07.2014 è stato "Adottato il Piano di Classifica per il riparto degli Oneri consortili di Bonifica e di irrigazione;
- la predetta deliberazione n° 06/2014 è stata regolarmente trasmessa al competente Settore AA.GG. dell'Assessorato all'Agricoltura di Catanzaro, giusta lett. a) comma 6 dell'art. 38 della Legge Regionale n° 11/2003;
- con note di protocollo n° 4585, 4586, 4587 e 4588 del 21.07.2014, venivano trasmessi, rispettivamente alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura di Catanzaro, alla Presidenza della Giunta Regionale di Catanzaro, alla Provincia di Cosenza e ai Sindaci dei Comuni del Comprensorio consortile, la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 06/2014 con l'avviso di adozione del Piano di Classifica, nonché elaborati tecnici del Piano di Classifica in argomento, giusto comma 3 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003;
- in data 31 luglio 2014, veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n° 35 e presso l'Albo del Consorzio di Bonifica, l'avviso di adozione del Piano di Classifica in oggetto;

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003 "entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'Albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei Piani di Classifica e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", pertanto nella fattispecie tale termine di pubblicazione, corrisponde al 8.8.2014, giusta comunicazione A.R. di questo Consorzio di Bonifica, n° 4588 del 21.07.2014, pervenuta agli Enti sotto elencati, nella ridetta data 8.8.2014. (All. n° ...)

Ne discende che il termine di decadenza entro il quale proporre osservazioni, scade improrogabilmente il 7 ottobre 2014, oltre il quale le osservazioni sono inammissibili.

Le modalità previste dalla medesima legge, ai fini della corretta proposizione delle osservazioni de quibus corrispondono esclusivamente a quella della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni altra modalità è irrituale.

1. Comune di Castroregio:

- Il Comune di Castroregio con nota protocollo n° 898 del 26 settembre 2014, trasmetteva fax acquisito al protocollo dell'Ente al n° 6451 del 29 settembre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 01);
- La predetta nota protocollo n° 898 del 26 settembre 2014, perveniva al protocollo dell'Ente al n° 6920 del 13 ottobre 2014, mediante raccomandata con A.R. (All. n° 01A).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Dal tenore delle osservazioni, si evince una sostanziale confusione filologica tra il Piano di Classifica e il riparto degli oneri conseguente al primo. In effetti il Piano di Classifica consiste nella rappresentazione geografica dei benefici idraulico ed irriguo con i relativi indici, resi sulla scorta di un meticoloso studio del territorio consortile, di una rassegna delle opere realizzate e censite, (irrigue e di bonifica), raffigurante la connessione di tali opere con il territorio.

Più in definitiva, il Piano di Classifica consiste nel rapporto tra i diversi benefici, non prevede importi di alcun genere, ma solo indici per il riparto delle spese. Resta inteso che, il Piano di Classifica non è strumento di programmazione degli interventi, ma di mera valutazione dell'esistente per la salvaguardia del principio di equità e proporzionalità della contribuzione.

A domanda specifica sulla contribuzione degli immobili urbani a diversa destinazione, si rimanda al capitolo 6.1 della "Relazione" allegata al Piano di Classifica, come inviata a tutti i Comuni e alla Provincia, là dove è scritto che gli immobili urbani allacciati alla rete fognaria, sono esentati.

E' appena il caso evidenziare che la cartografia prodotta ed allegata al Piano di Classifica, risulta conforme alla cartografia ufficiale ed in uso presso le Amministrazioni pubbliche.

2. Comune di Plataci:

- Il Comune di Plataci con nota protocollo n° 2190 del 23 settembre 2014, trasmetteva fax acquisito al protocollo dell'Ente al n° 6454 del 29 settembre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 02);
- La predetta nota protocollo n° 2190 del 23 settembre 2014, perveniva al protocollo dell'Ente al n° 6637 del 02 ottobre 2014, mediante raccomandata con A.R. (All. n° 02A).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Dal tenore delle osservazioni, si evince una sostanziale confusione filologica tra il Piano di Classifica e il riparto degli oneri conseguente al primo. In effetti il Piano di Classifica consiste nella rappresentazione geografica dei benefici idraulico ed irriguo con i relativi indici, resi sulla scorta di un meticoloso studio del territorio consortile, di una rassegna delle opere realizzate e censite, (irrigue e di bonifica), raffigurante la connessione di tali opere con il territorio. Più in definitiva, il Piano di Classifica consiste nel rapporto tra i diversi benefici, non prevede importi di alcun genere, ma solo indici per il riparto delle spese. Resta inteso che, il Piano di Classifica non è strumento di programmazione degli interventi, ma di mera valutazione dell'esistente per la salvaguardia del principio di equità e proporzionalità della contribuzione. A domanda specifica sulla contribuzione degli immobili urbani a diversa destinazione, si rimanda al capitolo 6.1 della "Relazione" allegata al Piano di Classifica, come inviata a tutti i Comuni e alla Provincia, là dove è scritto che gli immobili urbani allacciati alla rete fognaria, sono esentati. E' appena il caso evidenziare che la cartografia prodotta ed allegata al Piano di Classifica, risulta conforme alla cartografia ufficiale ed in uso presso le Amministrazioni pubbliche.

7. Comune di Albidona:

- Il Comune di Albidona con nota protocollo n° 2663 del 26 settembre 2014, trasmetteva fax acquisito al protocollo dell'Ente al n° 6475 del 30 settembre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 07);
- La predetta nota protocollo n° 2663 del 26 settembre 2014, perveniva al protocollo dell'Ente al n° 6674 del 3 ottobre 2014, mediante raccomandata con A.R. (All. n° 07A).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Dal tenore delle osservazioni, si evince una sostanziale confusione filologica tra il Piano di Classifica e il riparto degli oneri conseguente al primo. In effetti il Piano di Classifica consiste nella rappresentazione geografica dei benefici idraulico ed irriguo con i relativi indici, resi sulla scorta di un meticoloso studio del territorio consortile, di una rassegna delle opere realizzate e censite, (irrigue e di bonifica), raffigurante la connessione di tali opere con il territorio. Più in definitiva, il Piano di Classifica consiste nel rapporto tra i diversi benefici, non prevede importi di alcun genere, ma solo indici per il riparto delle spese. Resta inteso che, il Piano di Classifica non è strumento di programmazione degli interventi, ma di mera valutazione dell'esistente per la salvaguardia del principio di equità e proporzionalità della contribuzione. A domanda specifica sulla contribuzione degli immobili urbani a diversa destinazione, si rimanda al capitolo 6.1 della "Relazione" allegata al Piano di Classifica, come inviata a tutti i Comuni e alla Provincia, là dove è scritto che gli immobili urbani allacciati alla rete fognaria, sono esentati. E' appena il caso evidenziare che la cartografia prodotta ed allegata al Piano di Classifica, risulta conforme alla cartografia ufficiale ed in uso presso le Amministrazioni pubbliche.

8. Comune di Amendolara:

- Il Comune di Amendolara con nota protocollo n° 2014005149 del 7 ottobre 2014, trasmetteva, mediante lettera raccomandata A.R., acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6855 del 10 ottobre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 08).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Dal tenore delle osservazioni, si evince una sostanziale confusione filologica tra il Piano di Classifica e il riparto degli oneri conseguente al primo. In effetti il Piano di Classifica consiste nella rappresentazione geografica dei benefici idraulico ed irriguo con i relativi indici, resi sulla scorta di un meticoloso studio del territorio consortile, di una rassegna delle opere realizzate e censite, (irrigue e di bonifica), raffigurante la connessione di tali opere con il territorio. Più in definitiva, il Piano di Classifica consiste nel rapporto tra i diversi benefici, non prevede importi di alcun genere, ma solo indici per il riparto delle spese. Resta inteso che, il Piano di Classifica non è strumento di programmazione degli interventi, ma di mera valutazione dell'esistente per la salvaguardia del principio di equità e proporzionalità della contribuzione.

A domanda specifica sulla contribuzione degli immobili urbani a diversa destinazione, si rimanda al capitolo 6.1 della "Relazione" allegata al Piano di Classifica, come inviata a tutti i Comuni e alla Provincia, là dove è scritto che gli immobili urbani allacciati alla rete fognaria, sono esentati. E' appena il caso evidenziare che la cartografia prodotta ed allegata al Piano di Classifica, risulta conforme alla cartografia ufficiale ed in uso presso le Amministrazioni pubbliche.

9. Comune di Montegiordano:

- Il Comune di Montegiordano con nota protocollo n° 2073 del 30 settembre 2014, trasmetteva, mediante lettera raccomandata A.R., acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6767 del 08 ottobre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 09).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Dal tenore delle osservazioni, si evince una sostanziale confusione filologica tra il Piano di Classifica e il riparto degli oneri conseguente al primo. In effetti il Piano di Classifica consiste nella rappresentazione geografica dei benefici idraulico ed irriguo con i relativi indici di intensità, resi sulla scorta di un meticoloso studio del territorio consortile, di una rassegna delle opere realizzate e censite, (irrigue e di bonifica), raffigurante la connessione di tali opere con il territorio. Più in definitiva, il Piano di Classifica consiste nel rapporto tra i diversi benefici, non prevede importi di alcun genere, ma solo indici per il riparto delle spese. Resta inteso che, il Piano di Classifica non è strumento di programmazione degli interventi, ma di mera valutazione dell'esistente per la salvaguardia del principio di equità e proporzionalità della contribuzione. A domanda specifica sulla contribuzione degli immobili urbani a diversa destinazione, si rimanda al capitolo 6.1 della "Relazione" allegata al Piano di Classifica, come inviata a tutti i Comuni e alla Provincia, là dove è scritto che gli immobili urbani allacciati alla rete fognaria, sono esentati. E' appena il caso evidenziare che la cartografia prodotta ed allegata al Piano di Classifica, risulta conforme alla cartografia ufficiale ed in uso presso le Amministrazioni pubbliche.

10. Comune di Pietrapaola:

- Il Comune di Pietrapaola con nota protocollo n° 4132/14 del 15 ottobre 2014, trasmetteva fax acquisito al protocollo dell'Ente al n° 7093 del 17 ottobre 2014 "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 10);
- La predetta nota protocollo n° 4132/14 del 15 ottobre 2014, perveniva al protocollo dell'Ente al n° 7124 del 20 ottobre 2014, mediante raccomandata con A.R. (All. n° 10A).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Inammissibile perché fuori termine.

11. Comune di Roseto Capo Spulico:

- Il Comune di Roseto Capo Spulico, con nota protocollo n° 4548 del 30 settembre 2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6596 del 1 ottobre 2014, poneva n° 3 quesiti sul Piano di Classifica. (All. n° 11).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

Ai quesiti richiesti con la predetta nota, è stato data ampia e sufficienti risposte a mezzo personale tecnico che ha incontrato l'Amministrazione Comunale e i cittadini presenti all'assemblea.

12. Signor Luigi Formichella:

- Il Signor Luigi Formichella da Montegiordano, trasmetteva, con lettera Raccomandata A.R, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6851 del 10 ottobre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 12).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Ribadito che gli elaborati allegati al Piano di Classifica sono tratti dalla cartografia ufficiale nonché ordinariamente utilizzata da Enti ed Amministrazioni Pubbliche ergo risultano diffusamente "comprensibili" si coglie una argomentazione in diritto tratta dalla giurisprudenza minoritaria non discutibile in questa sede. Ad ogni buon conto, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha da tempo fugato ogni equivoco sul valore del beneficio e del Piano di Classifica.

13. Signora Perla Alessandra (Referente di altri 135 sottoscrittori):

- La signora Perla Alessandra, referente di altri 135 sottoscrittori, trasmetteva, con lettera Raccomandata A.R, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6919 del 13 ottobre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 13).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Posto che il Piano di Classifica ha ben presente la differenza tra perimetro consortile e quello di beneficio come invocato dai cittadini ricorrenti, la finalità del Piano di classifica è proprio quella di individuare il beneficio diretto, specifico e potenziale ricadenti sul territorio conferendogli un indice matematico. In definitiva la problematica sollevata dai firmatari, viene risolta attraverso gli algoritmi di calcolo che graduano il beneficio stesso sul territorio di competenza delle opere.

14. Signor Baldino Domenico da Paludi:

- Il Signor Baldino Domenico da Paludi, trasmetteva, con lettera Raccomandata A.R., acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6472 del 30 settembre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 14).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Il Piano di Classifica è uno strumento di ordine generale di equità e progressività del tributo rispetto ai benefici ricadenti nel territorio. La posizione particolare del ricorrente, non è suffragata da alcuna motivazione degna di nota.

15. Signor Lufrano Giuseppe:

- Il Signor Lufrano Giuseppe da Roseto Capo Spulico, trasmetteva, con lettera Raccomandata A.R., acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6769 del 08 ottobre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 15).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Il Piano di Classifica è uno strumento di ordine generale di equità e progressività del tributo rispetto ai benefici ricadenti nel territorio. La posizione particolare del ricorrente, non è suffragata da alcuna motivazione degna di nota.

16. Signora Isabella Novello:

- La Signora Isabella Novello da Rossano, trasmetteva, con lettera Raccomandata A.R., acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6856 del 10 ottobre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 16).

Considerazioni e/o controdeduzioni:


- Il Piano di Classifica è uno strumento di ordine generale di equità e progressività del tributo rispetto ai benefici ricadenti nel territorio. La posizione particolare della ricorrente, non è suffragata da alcuna motivazione degna di nota.

17. Signori: Isabella Novello, Pierfrancesco Cortese, Giancarlo Cortese, Rossana Cortese e Annamaria Cortese:

- I Signori Isabella Novello, Pierfrancesco Cortese, Giancarlo Cortese, Rossana Cortese e Annamaria Cortese da Rossano, trasmettevano, con lettera Raccomandata A.R, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 6857 del 10 ottobre 2014, "Osservazioni sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione"; (All. n° 17).

Considerazioni e/o controdeduzioni:

- Il Piano di Classifica è uno strumento di ordine generale di equità e progressività del tributo rispetto ai benefici ricadenti nel territorio. La posizione particolare dei ricorrenti, non è suffragata da alcuna motivazione degna di nota.



COMUNE DI CASTROREGIO

Provincia di Cosenza

(Via Brigna n° 15 - cap 87070)

(Tel. e fax 0981/912015 - P. I.V.A 01721500781 - C. F. 81001230788)

e-mail: comune.castroregio.cs@legalmail.it

www.comune.castroregio.cs.it

DECRETO COPIA DEL SINDACO

N.22 DEL 26.09.2014

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

IL SINDACO

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10.00, nel proprio ufficio;
PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
 - il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.764 dell'11 agosto 2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'"Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;
 - il Comune di Castroregio risulta essere Ente e soggetto interessato;
- VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;
ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incomprendione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Castroregio, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Castroregio, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi "ex lege" nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito;

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 P.D. 12 febbraio 1977 n. 716, la proprietà

di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluyente la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 -14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria: "In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, " al primo comma dell'art. 23 si legge: " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
 - b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;
- Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica. "Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interesse generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione.

Il Sindaco
F.to Dr. Tonino Santagada

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

ATTESTA

che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, addì 26 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Salvatore Di Lazzaro


E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castroregio, lì 26 settembre 2014



Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Di Leo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Di Leo".



Presidente
Dott. Scorsone
D.S.

COMUNE DI CASTROREGIO

Provincia di Cosenza

(Via Brigna n° 15 - cap 87070)

(Tel. e fax 0981/912015 - P. I.V.A 01721500781.- C. F. 81001230788)

e-mail pec: comune.castroregio.cs@legalmail.it

e-mail ordinaria: info@comune.castroregio.cs.it

sito web: www.comune.castroregio.cs.it



del 26 settembre 2014

Prot. n. 898

Fax 0981 500453

email: m.blaiotta@cbioniocosentino.it

Al Presidente del Consorzio
di Bonifica Integrale
Dei Bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile S.S.106 Jonica KM 104
87075 Trebisacce

Fax 0961 779790

Alla Presidenza della Giunta Regionale della Calabria
Via Massara 2
88100 Catanzaro

Fax 0961-759645

All'Assessorato Agricoltura della Regione Calabria
Via E. Molè
88100 Catanzaro


Oggetto: Osservazioni sul "Piano per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".


Si trasmette, in allegato, il Decreto Sindacale n. 22 del 26.09.2014 relativo all'oggetto.

Castroregio, li 26 settembre 2014

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Salvatore Di Lazzaro

Salvatore Di Lazzaro





COMUNE DI CASTOREGIO

Provincia di Cosenza

(Via Brigna n° 15 – cap 87070)

(Tel. e fax 0981/912015 - P. I.V.A 01721500781.- C. F. 81001230788)

e-mail: comune.castroregio.cs@legalmail.it

www.comune.castroregio.cs.it

DECRETO COPIA DEL SINDACO

N.22 DEL 26.09.2014

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

IL SINDACO

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10.00, nel proprio ufficio;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
 - il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.764 dell'11 agosto 2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;
 - il Comune di Castoregio risulta essere Ente e soggetto interessato;
- VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;
ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incompienza degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori..."; Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di

intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari; In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Castoregio, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Castoregio, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi "ex lege" nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà

di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 -14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : " In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, " al primo comma dell'art. 23 si legge : " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione.-

Il Sindaco
F.to Dr. Tonino Santagada

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

ATTESTA

che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, addì 26 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Salvatore Di Lazzaro


E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castroregio, lì 26 settembre 2014




Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Di Leo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Di Leo".



BOLOT
ITALIANE
73.10.14
POSTE
CE (CS)




COMUNE DI CASTROREGIO
BASHKIA KASTËRNEXHIT

C.A.P. 87070

C.F. 81001230788 - P. IVA 01721500781

(PROVINCIA DI COSENZA)



PROT. N

899

ACC. A/R

AL PRESTIDENITE VEZ KONSORZIO
DI BONIFICA INTEGRALE DEL
BACINO DELLO ZONIO COSENTINO
VIA XXV APRILE S.S. 106 ZONICO KM. 104
87075 TREBISACCE

11.04.01

02

Handwritten marks in circles



COMUNE DI PLATACI

(PROVINCIA DI COSENZA)
BASHKIA E PLLATËNIT
(PROVINÇA E KOZENCËS)
C.A.P. 87070

Tel 0981 54011 - Fax 54100 - C.F. 81001370782 - P.I. 00468100789
E-mail: comunediplataci@libero.it
www.comune.plataci.cs.it

Prot. n. 2190

Al Consorzio di Bonifica
dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE

N. FAX 0981 500453

(FAX DI N. 6 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE)

OGGETTO: Trasmissione decreto sindacale n. 22 del 23/09/2014, avente ad oggetto: "Osservazioni al consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino sul piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".

In allegato si trasmette copia del decreto sindacale di cui all'oggetto.



IL SINDACO
Avv. Francesco TURSA
Francesco Turso

*Prodotto
S. D. S. S. S.
D. G. S.
R. S. S.*

N.B.: SEGUE ORIGINALE A MEZZO RACCOMANDATA A/R.

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
RICEVUTO IL
29 SET. 2014
Prot. n. 2454

Copia



COMUNE DI PLATACI
(Provincia di COSENZA)
BASHKIA E PLLATËNIT
(Provinça e KOSENXËS)

DECRETO SINDACALE
N.22 del 23/09/2014

OGGETTO:

OSSERVAZIONI AL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese di settembre, alle ore 13:00 nel proprio Ufficio del Comune suddetto;
ASSISTITO dalla Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO, in qualità di Segretario Comunale
il Sig. Avv. Francesco TURSI in qualità di Sindaco,

VISTO l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
VISTA la circolare Prefettizia n. 6971/2012/Elett. del 22/02/2012 che espressamente ribadisce che le competenze della Giunta, per la fascia demografica di questo Comune, sono attribuite esclusivamente al Sindaco.
VISTA la proposta di seguito riportata:

DECRETA

DI APPROVARE la proposta che segue dichiarandola immediatamente esecutiva:

IL SINDACO

REMESSO CHE:

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.1845 del 09.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;

il suddetto "AVVISO" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 31.07.2014;

il Comune di Plataci risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incomprensione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Plataci, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Plataci, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 - 4/10/1996, Sez. Unite);

Infine, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria: " In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, " al primo comma dell'art. 23 si legge: " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;

b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio; sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".
Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Lgs. 267/2000.

atto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Avv. Francesco TURSI

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il 186 del Registro Pubblicazioni

presente decreto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-set-2014 al 11-ott-2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Plataci, il 26-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente decreto è stato comunicato in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capl Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del 26-set-2014 prot. N. 2182.
- Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Plataci, il 26-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, 26-set-2014



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 23-set-2014

- Perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO



COMUNE DI PLATACI
 (PROVINCIA DI COSENZA)
BASHKIA E PLLATËNIT
 (PROVINÇA E KOZENCËS)

C.A.P. 87070

Tel 0981 54011 – Fax 54100 – C.F. 81001370782 – P.I. 00468100789

E – mail: comunediplataci@libero.it

www.comune.plataci.cs.it

02A

Prot. n. 2190

Al Consorzio di Bonifica
 dello Jonio Cosentino
 87075 TREBISACCE

RAcc. A/R

OGGETTO: Trasmissione decreto sindacale n. 22 del 23/09/2014, avente ad oggetto: "Osservazioni al consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino sul piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".


In allegato si trasmette copia del decreto sindacale di cui all'oggetto.



IL SINDACO
 Avv. Francesco TURSI
Francesco Turisi

IMP
*Presidenza
 della Giunta
 del Comune di Plataci
 D. 29*

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
 RICEVUTO IL
 02 OTT. 2014
 Prot. n. 5037



COMUNE DI PLATACI
(Provincia di COSENZA)
BASHKIA E PLLATËNIT
(Provinça e KOSENXËS)

DECRETO SINDACALE
N.22 del 23/09/2014

OGGETTO:

OSSERVAZIONI AL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

L'anno duemillaquattordici, il giorno ventitre, del mese di settembre, alle ore 13:00 nel proprio Ufficio del Comune suddetto;
ASSISTITO dalla Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO, in qualità di Segretario Comunale
il Sg. Avv. Francesco TURSI in qualità di Sindaco,

VISTO l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
VISTA la circolare Prefettizia n. 6971/2012/Elett. del 22/02/2012 che espressamente ribadisce che le competenze della Giunta, per la fascia demografica di questo Comune, sono attribuite esclusivamente al Sindaco.

VISTA la proposta di seguito riportata;

DECRETA

DI APPROVARE la proposta che segue dichiarandola immediatamente esecutiva:

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.1845 del 09.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;

- il suddetto "AVVISO" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 31.07.2014;

- il Comune di Plataci risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incompienza degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Plataci, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Plataci, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

“L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene” (Cass. Civ. n. 8960 - 14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : “ In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l’esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio”;

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, “l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori” (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all’art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all’art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, “ al primo comma dell’art. 23 si legge : “ il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica”.
Conseguentemente, ai fini della legittimità dell’imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

“Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell’immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore”; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l’assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall’essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Avv. Francesco TURSI

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 186 del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-set-2014 al 11-ott-2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Plataci, li 26-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente decreto è stato comunicato in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del 26-set-2014 prot. N. 2182.
- Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Plataci, li 26-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li', 26-set-2014




Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 23-set-2014

- Perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO








COMUNE DI PLATACI
BASHKIA E PLLATËNIT
 (PROVINCIA DI COSENZA)

87070
 Tel. 0981 54011 - Fax 54100 - C.F. 81001370782 - P. I.: 00468100789
 E - mail: comunediplataci@libero.it

Prot. N. 2190

*AL CONSORZIO DI BONIFERIA
 DELLO JONIO COSENTO
 87075 TRERASSATE (C.S.)*



R

1445511811-8

03

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]



COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO
PROVINCIA DI COSENZA
PIAZZA MUNICIPIO - 87070 ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS)

PARTITA IVA 01637140789 C.F. 81001290782
utc.alessandria@libero.it - alessandria.carretto@libero.it
Posta Elettronica Certificata : alessandriadelcarretto@legalmail.it
Tel./Fax: 0981/53006

Prot. N. 1869
Del 29.09.2014

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO


OGGETTO: Trasmissione delibera di Giunta Comunale ad oggetto: Osservazioni al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino sul Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione.

Si trasmette, in allegato, copia della delibera di G.C. di cui all'oggetto.

[Handwritten signature: P. Scandola]
Dott. Scandola
L. Scandola
D. G.

[Handwritten signature: IMP]

Alessandria del Carretto, li 29.09.2014



-Il Sindaco
Dott. Vincenzo Gaudio

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
RICEVUTO IL
02 OTT. 2014
Prot. n. 6636



Comune di Alessandria del Carretto
(Cosenza)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 24/09/2014**

OGGETTO:

OSSERVAZIONI AL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAUDIO dott. Vincenzo - Sindaco	Sì
2. ABBEDUTO Pasquale - Vice Sindaco	Sì
3. IEROVANTE Giuseppe - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO.

Assume la presidenza il Sig. GAUDIO dott. Vincenzo, in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.1553 del 11.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;

- il suddetto "Avviso" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 31.07.2014;

- il Comune di Alessandria del Carretto risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incomprendione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Alessandria del Carretto, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Alessandria del Carretto, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

“L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluyente la destinazione agricola o extra agricola del bene” (Cass. Civ. n. 8960 - 14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : “ In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l’esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio”;

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, “l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori” (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all’art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all’art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, “ al primo comma dell’art. 23 si legge : “ il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;

b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio; Sicchè la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica”.

Conseguentemente, ai fini della legittimità dell’imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

“Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell’immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore”; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l’assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall’essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: GAUDIO dott. Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 300 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-set-2014 al 09-ott-2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alessandria del Carretto, li 24-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del 24-set-2014 prot. N. 1859.
- Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Alessandria del Carretto, li 24-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 24-set-2014



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-set-2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT

Piazza Marconi - 87060 SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
Tel. 0983/86396 - Fax 0983/86025

04

Prot. n. 1777 del 25/09/2014
Raccomandata A.R.

147
Prodotto
Scandalo
2000
17



Consorzio di Bonifica Integrale
Dei Bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile S.S.106 Jonica km 104
87075 TREBISACCE (CS)


Oggetto: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino - Trebisacce (CS) - Avviso prot. n. 4586 del 21/07/2014 - Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione" - Comma 3 art. 24 L.R. n. 11/2003. Pubblicato sul BURC n. 35 del 31/07/2014.


In riferimento al Piano di Classifica approvato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio con deliberazione n. 06 del 14/07/2014, il sottoscritto Ing. Gianni Gabriele, in qualità di sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di San Giorgio Albanese, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n. 11/2003, raccolte le istanze dei cittadini di questo Comune i cui terreni insistono nelle aree del Piano anzidetto e valutata l'effettiva necessità verso il territorio comunale dallo scrivente rappresentato, solleva le seguenti osservazioni.

La determinazione del contributo consortile di bonifica costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per come determinato dagli artt. 23 e 24 della Legge Regionale n. 11/2003, si riferisce ad una superficie comunale inserita nel Piano di Classifica superiore a quella effettivamente interessata dai servizi erogati e garantiti dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.


Si chiede, pertanto, la rideterminazione delle aree su cui effettivamente ricadono i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori individuati dal Piano di Classifica e a tal fine si allega alla presente carta tecnica regionale con la perimetrazione delle superfici da considerare nel Piano per la determinazione del contributo consortile, di superficie pari a circa 51 ettari.








REVISIONI: MANOTI; Tesoro S. V. - 1940
 Fogli S. L. - 1956 (B)
 Fogli S. L. - 1956 (B)
 Fogli S. L. - 1956 (B)
 Fogli S. L. - 1956 (B)
 Fogli S. L. - 1956 (B)



SEGNI CONVEZIONALI



CITRETELA	CITRETELA	CITRETELA	CITRETELA	CITRETELA	CITRETELA
37 18 17	37 18 18	37 18 19	37 18 20	37 18 21	37 18 22
37 19 17	37 19 18	37 19 19	37 19 20	37 19 21	37 19 22
37 20 17	37 20 18	37 20 19	37 20 20	37 20 21	37 20 22
37 21 17	37 21 18	37 21 19	37 21 20	37 21 21	37 21 22
37 22 17	37 22 18	37 22 19	37 22 20	37 22 21	37 22 22

COORDINATE DEI VERTICI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CATASTRO - 1955

CITREA GRANDE


Elemento n° 544141

Scala 1:5000

CARTA TECNICA REGIONALE

CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE

Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio





Comune di San Giorgio Albanese



87060 (Provincia di Cosenza)

Bashkia e MbuzaTit



Tel. 0983 86396 - Fax 0983 86025


Prot. 1777/2016

14508638550-9




*Spt. e Consorzio di Bonifide Interpale
dei Beermi della Jonio Costantino
Via XXV Aprile S.S. 106 Saurica Kur 104
87075 TREBISACCE (Cs)*





Protezione
Avv. Scario
Avv. Russo
D.G.


1219



COMUNE di CROZIA

87060 - (Prov. di Cosenza)
- Il Sindaco -

Prot. n. 21759 del 26.09.2014



Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO
In persona del Presidente Dr. Blaiotta
Via XXV Aprile S.S. 106 Ionica Km. 104


87075 TREBISACCE (CS)

OGGETTO: Osservazioni al Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione.
Comma 4 art. 24 Legge Regionale n. 11/2003.

Il sottoscritto Avv. Antonio RUSSO, Sindaco pro-tempore del Comune di Crosia, in nome e per conto dello stesso, in ordine al Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili, adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 06 del 14/07/2014,

PREMESSO CHE :

- Nella Tav. A) allegata al Piano di Classifica il territorio del Comune di Crosia è stato inserito totalmente nel comprensorio consortile con benefici;
- Dalla data di istituzione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino a tutt'oggi, in ordine al rischio idraulico, questo Comune non ha avuto alcun beneficio, in particolare, non si è mai provveduto alla pulizia di alcun fosso di scolo;
- Nella Tav. B) allegata al Piano di Classifica sono stati individuati tre fossi di scolo alla loc. Pantano che ricadono in proprietà private, non di competenza di codesto Consorzio, anch'essi mai oggetto di manutenzione da parte del Consorzio medesimo;

- 
- Nel comprensorio Consortile, oltre ai terreni agricoli, sono stati inseriti tutti i terreni ricadenti nel centro urbano, quelli già edificati ove sono stati costruiti abitazioni ed immobili con varie destinazioni e quelli edificabili compresi nel Piano Regolatore Generale vigente per i quali i contribuenti versano imposte e tributi quali Irperf ed IMU;
 - I contribuenti proprietari di piccoli lotti di terreno ai quali spetta una quota minima di contributo consortile, sono costretti a pagare somme molto più alte per l'applicazione di diritti fissi di emissione avvisi di pagamento ed altro;
 - Nel piano di Classifica adottato con è stato previsto alcun piano per la tutela del rischio idrogeologico, nonostante il nostro Comune rientra fra quelli più a rischio, infatti, non sono stati inseriti il fiume Trionto, il torrente Fiumarella, i fossi di scolo demaniali e le opere realizzate dall'Agenzia Regionale ex ARSSA, oramai ceduti al Comune per come si evidenzia nell'allegata nota prot. 7557 del 19/11/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO:

formula le seguenti osservazioni:

- A) Stralciare dal comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino e quindi renderle esente da qualsiasi tributo, le seguenti aree:
- 1) tutte le aree che non godono di benefici da parte di codesto Consorzio medesimo, sia in ordine al rischio idraulico che irriguo;
 - 2) i terreni ricadenti nel centro urbano e nel vigente Piano regolare Generale per come evidenziato nell' allegata planimetria;
 - 3) I terreni già edificati ove sono stati costruiti abitazioni ed immobili con varie destinazioni e quelli edificabili per i quali i contribuenti versano imposte e tributi quali Irperf ed IMU;
- B) Per gli avvisi di pagamento futuri, predisporre quanto di competenza, per l'accorpamento di più anni, in modo di evitare di far pagare ai contribuenti, proprietari di piccole quote di terreno, somme inutili di diritti fissi di emissione avvisi che incidono più del contributo di bonifica stesso;


Nel restare disponibili per ogni chiarimento in merito a quanto suesposto, si coglie l'occasione per porgere distinti ossequi.

CROSIA, Li 25/09/2014



II SINDACO
Avv. Antonio RUSSO -

Sant'Andrea 87060 CROSIA (CS) - Tel 0983.485016 - Fax 0983.41052
www.comunedicrosia.it




PAULO REISCHER
INGENIEUR
GROSSMÜLLERSTRASSE 10
MÜNCHEN

RESEARCH ASSOCIATES
U.S. AIR FORCE
RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMMUNICATIONS CENTER
WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE
DAYTON, OHIO 45433



70N 3537




ZONA **B_c** - **B_a** DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO



ZONA **B₁₋₁₆** DI COMPLETAMENTO



ZONA **G** DI ESPANSIONE




ZONA **L_{1-TM}** DI ESPANSIONE TURISTICA (MARTINI)




ZONA **C_{1-C6}** DI " " " " (CROSA) I



ZONA **C_p** PER L'EDIFICAZIONE ECONOMICA E POPOLARE



ZONA **D** INDUSTRIALE - ARTIGIANALE



ZONA **F₁** ATTREZZATURE E SERVIZI SCOLASTICI E DI INTERESSE GENERALE




ZONA F17 AGRICOLA PERMANENTE, AGRICOLA, SPINIVU, TEMPO LIBERU



ZONA F ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO



ZONA F3 CAMPESTRI E ATTREZZATURE INERENTI




ZONA F AGRICOLA



ZONA F1 AGRICOLA A DESTINAZIONE SPECIALE




ZONA DI RISPETTO [CONDIZIONALE E STRADALE]



ZONA DI RISPETTO FERROVIA



OSSERVAZIONI DI MERITO



OSSERVAZIONI DI FATTO





COMUNE DI CROSIA



(87060 PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. No 21759.



R



13202143446-5



CONSORZIO DI BOLLIFICA INTEGRAL
DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO
IN PERSONA DEL PRES. DOTT. BLAIOTTA
VIA XXV APRILE 55. JOG IONICA. KRIOG.
87075 TRIBISACCE



06

[Handwritten scribbles]



COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P.Toscani,n.75 - cap 87073
telef.0981-930871 - fax 0981-930870
C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789
sito Internet: <http://www.comune.oriolo.cs.it>

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
sindaco@comune.oriolo.cs.it
info.comune.oriolo.cs@asmepec.it
sindaco.comune.oriolo.cs@asmepec.it

Prot. 4810

Lì 29..09.2014

RACC. A. R.

SPETT.LE CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Via XXV APRILE S.S. 106 Jonica Km. 104
87075 TREBISACCE (CS)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione del C.C. n. 43 del 26.09.2014 resa esecutiva ai
sensi di legge.

Si rimette, in allegato alla presente, per il seguito di competenza, copia della deliberazione
in oggetto , resa esecutiva ai sensi di legge , avente ad oggetto: "OSSERVAZIONI SUL PIANO DI
CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.


Distinti ossequi.

*Periodista
Dott. Scavola
Renda
A. S. C. S.
S. S. C. S.*



IL SINDACO
Sig. Giorgio BONAMASSA

[Handwritten signature of Giorgio Bonamassa]





COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P. Toscani, n.75 - cap 87073
 telef. 0981-930871 - fax 0981-930870
 C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
 info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
 sito Internet: http://www.comune.oriolo.cs.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

Data: 26/09/2014

OGGETTO:
 OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL
 RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI
 IRRIGAZIONE.

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	BONAMASSA Giorgio Sindaco	Sì
2.	DIEGO Vincenzo Assessore	Sì
3.	PUGLIESE Nicola Assessore	No
4.	BRANCACCIO Vincenzo Consigliere	Sì
5.	ACCIARDI Alfredino Presidente	Sì
6.	BONAMASSA Domenico Consigliere	Sì
7.	VIVACQUA Chiara Consigliere	Sì
8.	FARINA Maria Grazia Consigliere	Sì
9.	COLOTTA Simona Consigliere	Sì
10.	PUCCI Francesco Consigliere	Sì
11.	MAZZIOTTA Davide Consigliere	Sì
12.		
13.		
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor LIGUORI d.ssa Carmela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONAMASSA Giorgio nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P.Toscani,n.75 - cap 87073
 telef.0981-930871 - fax 0981-930870
 C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
 info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
 sito Internet: http://www.comune.oriolo.cs.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 43 Data: 26/09/2014</p>	<p>OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.</p>
--	--

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	BONAMASSA Giorgio Sindaco	Si
2.	DIEGO Vincenzo Assessore	Si
3.	PUGLIESE Nicola Assessore	No
4.	BRANCACCIO Vincenzo Consigliere	Si
5.	ACCIARDI Alfredino Presidente	Si
6.	BONAMASSA Domenico Consigliere	Si
7.	VIVACQUA Chiara Consigliere	Si
8.	FARINA Maria Grazia Consigliere	Si
9.	COLOTTA Simona Consigliere	Si
10.	PUCCI Francesco Consigliere	Si
11.	MAZZIOTTA Davide Consigliere	Si
12.		
13.		
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor LIGUORI d.ssa Carmela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONAMASSA Giorgio nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Data la scadenza dei termini per presentare osservazioni, propone l'inserimento all'O.d.G. dell'ottavo punto avente ad oggetto: " **OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE**".

Prende la parola il Consigliere Colotta Simona: "Votiamo contro l'inserimento per una questione di metodo, avremmo preferito essere contattati anche un'ora prima";

Prende la parola il Consigliere DIEGO Vincenzo: " Anche la minoranza poteva chiedere o fare osservazioni su questo piano che va contro il territorio ma a quanto pare non avete avuto né la sensibilità né la voglia di studiare il piano per tutelare le nostre popolazioni; potevate chiedere di inserire questo punto visto che il piano di classifica era sul portale e non lo avete fatto; noi lo abbiamo fatto in collaborazione con le altre Amministrazioni fino ad esprimere dissenso totale e contrarietà al piano nell'interesse del territorio".

Votazione per l'inserimento del punto all'O.d.G. n. 7: Favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Colotta, Pucci e Mazziotta) resi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n. 3922 del 08.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;
- il Comune di ORIOLO risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Prende la parola il Consigliere Colotta Simona: " Però visto che sono state fatte delle osservazioni, che condividiamo, questo provvedimento lo votiamo a favore".

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incomprendione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di ORIOLO, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Consequentemente, relativamente al Comune di ORIOLO, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 -14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : " In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributarî, " al primo comma dell'art. 23 si legge : " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Consequentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Del Consiglio
F.to: ACCIARDI Alfredino

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.448 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-set-2014 al 14-ott-2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Oriolo, li 29-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

li 29-set-2014

Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-set-2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oriolo, li 26-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela



Comune di Oriolo

87073 (Provincia di Cosenza)

Via P. Toscani, n. 25 - Tel. 0981 930871 - Fax: 0981 930870

C.F.: 81001210780 - P.Iva: 01205810789

sito Internet: <http://www.comune.oriolo.cs.it>

e-mail: info@comune.oriolo.cs.it - sindaco@comune.oriolo.cs.it

Prof. 4810

Face

R.R.



Spett.le Comunità di Borifera Anagnina

dei Baeiri della Torina Borifera

Via XXV Aprile S.S. 106 Torina h

87075 ARBISAEE (CS)

Provincia di Cosenza
Comune di Oriolo
Via P. Toscani, n. 25
Tel. 0981 930871
Fax: 0981 930870
e-mail: info@comune.oriolo.cs.it

13835132989-6




13835132989-6

COMUNE DI ALBIDONA

Provincia di Cosenza

Tel./fax :0981/52001



Addi 26 SET. 2014

Prot. N° 2663


Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino

Viale XXV Aprile -
87075 Trebisacce (CS)

Oggetto: Trasmissione deliberazione di G.C. N°39 del 25.09.2014.

In allegato, per il seguito dei competenza, si trasmette deliberazione di G.C. N°39 del 25.09.2014, esecutiva, recante: "OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE".

Distinti saluti



Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Middonno

Handwritten notes:
Presidente
Avv. D. G. ...
D. G. ...
R. ...

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
RICEVUTO IL
30 SET. 2014
Prot. n. 6475

Copia



Comune di Albidona

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 del 25/09/2014

OGGETTO:

**OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI
CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.**

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. P.I. Salvatore AURELIO	Sindaco	SI
2. Salvatore Michele URBANO	Vice Sindaco	SI
3. Leonardo GOLIA	Assessore	No
4. Giovanni MUNNO	Assessore	SI
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Nicola MIDDONNO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. P.I. Salvatore AURELIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<u>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</u>	
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON ESPRESSO <input checked="" type="checkbox"/>
Data: 25/09/2014	Il Responsabile
<u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u>	
In ordine alla regolarità contabile esprime parere:	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON ESPRESSO <input checked="" type="checkbox"/>
Imp. nn.	Il Responsabile
Data: 25/09/2014	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n. 2246 del 08.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;
- il suddetto "Avviso" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 31.07.2014;
- il Comune di Albidona risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;
ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo politico, non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo **MERITO** sia per la incomprendione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:
 Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuenza a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Albidona, soprattutto negli ultimi anni anche per il continuo decremento del numero degli operai addetti ormai ridotto a qualche unità, non è stata più realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Albidona, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito secondo la quale:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 - 14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria: "In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio"; Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributarî, " al primo comma dell'art. 23 si legge : " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata, Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi *ex lege* nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: P.I. Salvatore AURELIO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N: 374 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 SET 2014 al 1 OTT. 2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Albidona, li 26 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del 26 SET. 2014 prot. N. 266

Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Albidona, li 26 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Albidona, li 26 SET. 2014

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-set-2014


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

COMUNE DI ALBIDONA
Provincia di Cosenza

Tel./fax :0981/52001



Prot. N° 2663

Addi 26 SET. 2014

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
Viale XXV Aprile -
87075 Trebisacce (CS)

Oggetto: Trasmissione deliberazione di G.C. N°39 del 25.09.2014.


In allegato, per il seguito dei competenza, si trasmette deliberazione di G.C. N°39 del 25.09.2014, esecutiva, recante: "OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE".

Distinti saluti

*Presidente
Consorzio
Dott. Sciarola
D. S. M.
D. S. M.*



Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Middonna





Comune di Albidona

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 del 25/09/2014

OGGETTO:

OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. P.I. Salvatore AURELIO	Sindaco	Sì
2. Salvatore Michele URBANO	Vice Sindaco	Sì
3. Leonardo GOLIA	Assessore	No
4. Giovanni MUNNO	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Nicola MIDDONNO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. P.I. Salvatore AURELIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

NON ESPRESSO

Data: 25/09/2014

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

NON ESPRESSO

Imp. nn.

Il Responsabile

Data: 25/09/2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n. 2246 del 08.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;
- il suddetto "Avviso" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 31.07.2014;
- il Comune di Albidona risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;
ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo politico, non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo **MERITO** sia per la incomprendimento degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e **gli effettivi e potenziali benefici** derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di Albidona, soprattutto negli ultimi anni anche per il continuo decremento del numero degli operai addetti ormai ridotto a qualche unità, non è stata più realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di Albidona, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito secondo la quale:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 - 14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria: "In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio"; Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, " al primo comma dell'art. 23 si legge: " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".

Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata, Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi *ex lege* nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

2246
- 8 AGO. 2014
6



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

87075 TREBISACCE (CS)
VIA XXV APRILE S.S.106 JONICA KM 104
TEL. 0981/550501-2-3 / 0981/550525 FAX 0981/500453
C.F. e P. IVA: 94017400782

Prot. n° 4586.

del 21.07.2014 .

AVVISO


“Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione”.
Comma 3 Art. 24 Legge Regionale n° 11/2003.

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce (CS), con delibera n° 06 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione.

La stessa, è stata trasmessa, con nota n° 4586 di protocollo del 21.07.2014, alla Presidenza della Giunta Regionale della Calabria per la pubblicazione, mediante deposito, giusto comma 3 art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n° 11.

E' appena il caso evidenziare che, a norma del comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003, gli interessati possono prendere visione del Piano di Classifica e proporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica, mediante lettera raccomandata ^{con} avviso di ricevimento.

Il Presidente
Prof. ^{con} Marco Blaiotta



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: P.I. Salvatore AURELIO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 374 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 26 SET. 2014 al
11 OTT. 2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Albidona, li 26 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Nicola MIDDONNO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di
pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con nota del 26 SET. 2014 prot. N. 266

Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

Albidona, li 26 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Nicola MIDDONNO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Albidona, li 26 SET. 2014

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola MIDDONNO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-set-2014

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO





COMUNE DI ALBIDONA

C.A.P. 87070 (PROVINCIA DI COSENZA)

PARTITA IVA: 01379770785 - COD. FISC.: 81001050780

Tel. 0981 52001 - Fax 0981 502868 • E-mail: comune.albidona@tiscalinet.it

Prot. N.




Spett.le
Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile - S.S. 106
87075 TREBISACCE (CS)

Le:

N
L
g
i
a
A
II
C
P
A
E
A

Per la scadenza dei 10 giorni della pu' olicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO



COMUNE DI AMENDOLARA

87071 Provincia di Cosenza

Piazza Sassone, 8 – 87071 Amendolara (CS) – c.f. 81000650788 – Tel. 0981.911050 – Fax 0981.911900

RACCOMANDATA A.R.

Prot.n. 2014005149
Amendolara, 07/10/2014


Spett.le Consorzio di Bonifica Integrale
Dei Bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile SS 106 Jonica KM 104
87075 Trebisacce (Cs)

*Amendolara
Dott. Scorsone
D. E.*

E P.C.
REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI ALBIDONA

AL SIG. SINDACO COMUNE
DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO



OGGETTO:

PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE COMMA 3 ART. 24 LEGGE REGIONALE N.11/2003.
OSSERVAZIONI.

PREMESSO CHE:

il comune di Amendolara ha ricevuto in data 8 agosto 2014 protocollo n. 4271, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto con allegato CD contenente n.05 file denominati:

- Delibera di adozione;
- Relazione Piano di Classifica;
- Tavola A (cartografia del comprensorio consortile delle aree con beneficio, scala 1:50.000);
- Tavola B (cartografia del comprensorio consortile con indicazione dei bacini con beneficio idraulico, scala 1: 50.000);
- Tavola C (cartografia del comprensorio consortile con indicazione delle aree attrezzate per la distribuzione delle acque ad uso irriguo, scala 1:50.000)

La tavola A, comprende tutto il territorio consortile delle aree con beneficio, essendo tutto il territorio di Amendolara inserito nell'area stessa vi è poco da interpretare e quindi anche se **illeggibile**, può essere considerata esauriente.

La Tavola B, su cartografia di base in scala 1:50.000, contiene la zonizzazione delle aree con beneficio idraulico, da una prima difficile lettura e interpretazione pare che parte del territorio del comune di Amendolara sia compreso in tre macro aree, ma nel definire tali aree e, quindi, i rispettivi confini, la tavola è **illeggibile**.

La tavola C, sempre sulla stessa cartografia di base in scala 1:50.000, contiene l'indicazione delle aree attrezzate per la distribuzione delle acque ad uso irriguo. tali zonizzazioni sono distribuite sul territorio in tante micro aree, i cui confini sono gli stessi confini catastali delle singole particelle di terreno, da cui si può ben capire che la lettura di tale tavola è, anch'essa, **illeggibile**. Nessun singolo proprietario di terreno può leggere, capire e, quindi, produrre osservazioni.

Infine, la relazione, senza il supporto delle tavole grafiche leggibili, è senza alcun significato pratico.

Le stesse difficoltà sopra rilevate sono state evidenziate dai funzionari del Consorzio di Bonifica, che in data 30 settembre hanno partecipato e illustrato all'assemblea cittadina il piano di classifica. Le citate tavole, risultavano **illeggibili** anche su schemi ad alta definizione tanto che i funzionari suddetti hanno dovuto avvalersi di tavole di diverso contenuto per cercare di fornire quantomeno le informazioni di massima.

Tanto in premessa si osserva e si chiede:
Anzitutto appare opportuno, quanto necessario, osservare sul piano squisitamente tecnico, che risulta indispensabile effettuare la rielaborazione del piano di classifica su tavole di comprensibile lettura.

Ciò opposto ed in ogni caso si ritiene:

- che il tributo di base sia richiesto unicamente al contribuente che effettivamente trae reale beneficio dal CONSORZIO DI BONIFICA, avuto riguardo delle specificità ed in relazione all'intero territorio con conseguente esclusione delle aree non servite. Resta inteso che nella denegata ipotesi in cui si applicherà "il contributo spese istituzionali" lo stesso vada determinato nella misura minore possibile;
- che tutto il territorio di Amendolara, compreso le tre aree sia facente parte di Fosso Telli, Fosso Incicco - Vallone Cuppo e Fosso Potresimo, **sia escluso** dalle zone a Beneficio Idraulico. Infatti, la regimentazione delle acque di tutto il territorio di Amendolara come sopra delimitato, avviene grazie ai canali naturali, su cui è da decenni che nessuno interviene, per cui gravare i contribuenti di una ulteriore tassa appare **illegittimo e incomprensibile**;
- che il beneficio irriguo, per altro per come già preannunciato sia richiesto solo ed esclusivamente al contribuente che realmente utilizza l'acqua e che il relativo contributo sia calcolato in base all'effettivo consumo;
- che, dopo aver rielaborato il Piano di Classifica per come sopra su tavole sia data la possibilità a tutti di presentare osservazioni.

Per quanto su esposto ed osservato il SINDACO del Comune di Amendolara, Avv. Salvatore Antonio Ciminelli, in nome e per conto del quale dichiara di agire,

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;
ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;
DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

DECRETA

DI ESPRIMERE **parere sfavorevole** sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" di cui in premessa e per le ragioni esposte.

, in particolare, perché gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e i effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuenza a riformularsi";



L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...".

Da ultimo, va adeguatamente valutato con conseguente impatto sulla determinazione dei tributi, l'incidenza e comunque la valenza del riferimento alle opere realizzate.


Inoltre, dagli elaborati grafici trasmessi da codesto Consorzio di Bonifica in indirizzo, si evince che parte del territorio del Comune di Amendolara è asservito da n° 4 canali (fossi di scolo) per i quali è previsto un onere che devono sostenere i terreni che mostrano pendenza naturale nei pressi dei su citati canali. Onere dovuto per opere di miglioria ed interventi (opere di manutenzione) attuati o da attuare su di essi. Su tali fossi di scolo non si evidenziano opere di miglioramento effettuati dal consorzio negli anni passati, pertanto si ritiene onere non motivato.

Infine, si evidenzia con forza che attualmente i consorziati nel pagare l'onere consortile vengono anche gravati di spese accessorie, quali spese di meccanizzazione ed altro, questo fa sì che le spese accessorie spesso risultino maggiori dell'onere consortile stesso, talché si chiede ancor più decisamente Pertanto si ritiene che ai contribuenti venga data la possibilità di pagare l'onere consortile senza spese accessorie entro un termine prestabilito e anche tramite pagamenti on-line.

Il responsabile Ufficio Tecnico comunale
Dott. Rocco Tucci



Il Sindaco
Avv. Salvatore Antonio Ciminelli



TAV - - 000 0015

07/10/2014 17.32.22



Mail Express
ESCLUSIVAMENTE



14000032699937

CSR 14 AG 17

RAS

COMUNE DI AMENDOLARA
Piazza Sassone, 8 - 87071 AMENDOLARA (CS)
C.F.: 81000650788 - P. I.: 00462790783
Tel. 0981 911050 - Fax 0981 911900
www.comune.amendolara.cs.it
www.albopretorioamendolara.it



Post. 544P

RECEIVED

*Contatti di Promisera / la teyoda
di bambini dello Tonio Colectino
Via. San Spirito - S) 106. Km. 104*

87045 Tarasacco - CS -



COMUNE DI MONTEGIORDANO

PROVINCIA DI COSENZA

Via Giovanni XXIII n. 31 - cap. 87070 - Tel. 0981/932002 - fax 0981/932003

C.F.: 81000570788 - P. IVA: 01826020784

Internet: <http://www.comune.montegiordano.cs.it>

Prot. n. 2073

li, 30.09.2014

RACC. A.R.

1818
Presidente
Dott. Scavone
D. S.
Perfor
(Montegiordano)
(Lotto 2000000)


SPETT.LE
**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO**
S.S. 104
87075 TREBISACCE

**OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 29.09.2014 RESA
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE..**

Si rimette, in allegato alla presente, copia della deliberazione in oggetto, resa esecutiva ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela LIGUORI

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
RICEVUTO IL
08 OTT. 2014
Prot. n. 6769



Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI CS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 36</p> <p>Data: 29/09/2014</p>	<p>OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE</p>
--------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FIORDALISI Francesco - Sindaco	SI
2. BASILE Aldo Giuseppe - Vice Sindaco	SI
3. ACCIARDI Maria Pina - Assessore	SI
4. LA MANNA Francesco - Consigliere	SI
5. VIVACQUA Maria Giulia - Consigliere	SI
6. LIGUORI Damiano Franco - Consigliere	SI
7. FARINA Antonio - Consigliere	SI
8. VOTO Francesco Antonio - Consigliere	No
9. INTROCASO Rocco - Consigliere	SI
10. SALERNO Giovanni - Consigliere	SI
11. CAPPUCCIO Vincenzo - Consigliere	SI
12.	
13.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor LIGUORI d.ssa Carmela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor La Manna Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. dell'Ente n.1668 del 08.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;

- il Comune di MONTEGIORDANO risulta essere Ente e soggetto interessato;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Prende la parola il Consigliere Introcaso: "Ci asteniamo perché non abbiamo avuto la possibilità di visionare le osservazioni in quanto abbiamo ricevuto l'integrazione del punto all'O.d.G. venerdì sera".

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Introcaso e Salerno) espressi in forma palese

DECRETA

DI ESPRIMERE parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incompienza degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi e potenziali benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuzione a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti, nei territori montani, fra i quali rientra il Comune di MONTEGIORDANO, non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente al Comune di MONTEGIORDANO, l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere

diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 -14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : " In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.

Infatti ribadiscono il Giudici Tributari, " al primo comma dell'art. 23 si legge : " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) Per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio;

Sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".
Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei territori montani non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

il che si è redatto il presente verbale

Il Presidente del Consiglio
LA MANNA Francesco F.to:

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

464 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-set-2014 al 15-ott-2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montegiordano, il 30-set-2014

Il Segretario Comunale
F.to LIGUORI d.ssa Carmela

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

il 30-set-2014

Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2014

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Montegiordano, il 30-set-2014

Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela

Comune di Montegjordanò

PROVINCIA DI COSENZA

Via Giovanni XXIII, 31 C.A.P. 87070

Tel. 0981-932002 - Fax 0981-932003



C. F. 81000570788 - P. IVA 01826020784

Internet: www.comune.montegjordanò.cs.it

Prot. N. 20f3

SPETT.LE CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
VIA XXV APRILE S.S. 106 JONICA KM. 104
87075 TREBISACCE (CS)

13840668912-6
EPRD - SH



10

10

Pietrapaola
Dott. Scazzioti
D.S.



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)


UFFICIO DEL SINDACO

Pietrapaola, 15/10/2014

Prot. 4132/14

Trasmessa a mezzo racc. A/R e anticipata via mail
b.scazziota@cbjoniocosentino.it

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELLO JONIO COSENTINO.
SETTORE AGRARIO.**



Via XXV Aprile
S.S. 106 jonica Km 104
87075 Trebisacce (CS)

c.a. Dott. Agr. Benito Scazziota

OGGETTO:

osservazioni al piano di classifica, per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione, adottato dal consiglio dei delegati del consorzio di bonifica integrale dei bacini dello jonio cosentino, con sede in Trebisacce, nella seduta del 14/07/2014.

Richiamato l'oggetto;

Vista la nota recante il prot. 4588/14 del 21/07/2014, trasmessa dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con la quale si dava comunicazione dell'avvenuta "adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione, ai sensi del comma 3 art. 24 L.R. n. 11/2003";

Preso atto che a norma del comma 4 dell'art. 24 L.R. 11/2003 gli interessati possono prendere visione del citato Piano di Classifica e proporre le proprie osservazioni al richiamato Consorzio di Bonifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Dato atto che alla nota di cui sopra risultava allegato il Piano di Classifica nonché gli altri elaborati di rito;

che all'albo on-line del Comune di Pietrapaola è stato pubblicato l'Avviso dell'avvenuta adozione del Piano di Classifica ;

Visto il Piano di Classifica notificato;

Visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

Sentite e raccolte le rimostranze dei concittadini, circa il pagamento del contributo consortile a fronte di servizi non ricevuti da parte del richiamato Consorzio;

Preso atto che l'art. 23 della L.R. 11/2003 al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del contributo consortile, precisando che una parte di esso è comunque dovuta per "le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario" e un'altra parte è determinato sulla base del beneficio ricevuto dagli immobili;

Considerato che, nel rispetto della suddetta L.R., nulla può eccepirsi sul dettato dell'art. 23 c. 1 lett. a), salvo modifica o cancellazione dello stesso articolo purtroppo non spettante al Comune, mentre appare opportuno richiedere che il tributo dovuto sia parametrato proporzionalmente al beneficio ricevuto dai Consorziati (Agricoltori e Comune) per opere di bonifica da realizzare e da mantenere, nella considerazione che il territorio del Comune di Pietrapaola nulla ha ottenuto negli anni in termini di "Beneficio Idraulico", "Beneficio di Disponibilità Irrigua", di "Beneficio di Presidio Idrogeologico" di cui al punto 2) delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 14 del 16/01/2014 ed elaborate dal Gruppo di Lavoro istituito con Deliberazione della G.R. n. 196/2013 del 30/05/2013;

Rilevato che nel Piano di Classifica di cui qui si tratta non è esplicitato in maniera puntuale l'esclusione dell'imposizione per la mancata erogazione di servizi ed infrastrutture di bonifica sul territorio comunale da parte del Consorzio di Bonifica, ma addirittura si afferma il concetto di "beneficio potenziale" che potrebbe realizzarsi;

che risponde a principio di oggettività e giustizia far decorrere la contribuzione dall'effettività del beneficio ricevuto a valle della realizzazione dell'intervento di bonifica necessario sul territorio;

che non è chiaro se il pregresso indebitamento dei Consorzi di Bonifica "Integrale del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce" e della "Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza", dalla cui soppressione è nato il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce", sia stato posto a carico di quest'ultimo con una ricaduta diretta sulle tasche dei consorziati spesso senza che gli immobili di questi ultimi abbiano conosciuto un'azione diretta di bonifica, trovandosi poi nella realtà incolti, abbandonati, asciutti e/o franati;

tutto quanto sopra precisato, si presentano le seguenti osservazioni emendative/propositive al Piano di Classifica in argomento:

- 1) Azzerare la determinazione della quota parte del contributo consortile per gli immobili che nel territorio del Comune di Pietrapaola non abbiano fruito degli interventi di cui all'art. 23 c. 1 lett. b) L.R. 11/2003, e quindi per la totalità dei contribuenti;
- 2) Rinviare l'approvazione del Piano di Classifica adottato per apportare, alla luce di quanto al punto precedente, le necessarie modifiche al piano di "contribuenza" tale da renderlo conforme alla realtà territoriale e rispondente al dettato legislativo per realizzare l'imposizione contributiva esclusivamente dei terreni e degli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dagli interventi di Bonifica;
- 3) Prevedere espressamente specifiche Convenzioni volte a realizzare gli interventi di cui all'art. 3 L.R. 11/2003 tra i Comuni e il Consorzio di Bonifica ai fini dell'attuazione del Programma

pluriennale di cui all'art. 5 della L.R. 11/2003, e per la cui stesura devono essere coinvolti i Comuni al fine di valutare la quantificazione oggettiva a valle della realizzazione dell'opera o del servizio di bonifica;


- 4) Sgravare del contributo di bonifica le aree urbanizzate della frazione marina, ricomprese nell'ambito del centro urbano e quelle periferiche aventi suscettibilità edificatoria ai sensi delle previsioni del vigente strumento urbanistico (PSC).


Tanto si doveva.

Distinti saluti

p. Il Sindaco

il vicesindaco dott.ssa Anna Pizzuti





*Consorzio
Dott. Scazzioti
AS
P. Scazzioti*

Comune di Pietrapaola


(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Pietrapaola, 15/10/2014


Prot. 4132/14

Trasmessa a mezzo racc. A/R e anticipata via mail
b.scazzioti@cbjoniocosentino.it



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELLO JONIO COSENTINO
SETTORE AGRARIO**

Via XXV Aprile
S.S. 106 jonica Km 104
87075 Trebisacce (CS)



c.a. Dott.Agr.Benito Scazzioti

OGGETTO:

osservazioni al piano di classifica, per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione, adottato dal consiglio dei delegati del consorzio di bonifica integrale dei bacini dello jonio cosentino, con sede in Trebisacce, nella seduta del 14/07/2014.

Richiamato l'oggetto;

Vista la nota recante il prot. 4588/14 del 21/07/2014, trasmessa dal Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Jonio Cosentino, con la quale si dava comunicazione dell'avvenuta "adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione, ai sensi del comma 3 art. 24 L.R. n. 11/2003";

Preso atto che a norma del comma 4 dell'art. 24 L.R. 11/2003 gli interessati possono prendere visione del citato Piano di Classifica e proporre le proprie osservazioni al richiamato Consorzio di Bonifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Dato atto che alla nota di cui sopra risultava allegato il Piano di Classifica nonché gli altri elaborati di rito;

che all'albo on-line del Comune di Pietrapaola è stato pubblicato l'Avviso dell'avvenuta adozione del Piano di Classifica ;

Visto il Piano di Classifica notificato;

Visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

Sentite e raccolte le rimostranze dei concittadini, circa il pagamento del contributo consortile a fronte di servizi non ricevuti da parte del richiamato Consorzio;

Preso atto che l'art. 23 della L.R. 11/2003 al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del contributo consortile, precisando che una parte di esso è comunque dovuta per *"le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario"* e un'altra parte è determinato sulla base del beneficio ricevuto dagli immobili;

Considerato che, nel rispetto della suddetta L.R., nulla può eccepirsi sul dettato dell'art. 23 c. 1 lett. a), salvo modifica o cancellazione dello stesso articolo purtroppo non spettante al Comune, mentre appare opportuno richiedere che il tributo dovuto sia parametrato proporzionalmente al beneficio ricevuto dai Consorziati (Agricoltori e Comune) per opere di bonifica da realizzare e da mantenere, nella considerazione che il territorio del Comune di Pietrapaola nulla ha ottenuto negli anni in termini di "Beneficio Idraulico", "Beneficio di Disponibilità Irrigua", di "Beneficio di Presidio Idrogeologico" di cui al punto 2) delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 14 del 16/01/2014 ed elaborate dal Gruppo di Lavoro istituito con Deliberazione della G.R. n. 196/2013 del 30/05/2013;

Rilevato che nel Piano di Classifica di cui qui si tratta non è esplicitato in maniera puntuale l'esclusione dell'imposizione per la mancata erogazione di servizi ed infrastrutture di bonifica sul territorio comunale da parte del Consorzio di Bonifica, ma addirittura si afferma il concetto di "beneficio potenziale" che potrebbe realizzarsi;

che risponde a principio di oggettività e giustizia far decorrere la contribuzione dall'effettività del beneficio ricevuto a valle della realizzazione dell'intervento di bonifica necessario sul territorio;

che non è chiaro se il pregresso indebitamento dei Consorzi di Bonifica "Integrale del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce" e della "Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza", dalla cui soppressione è nato il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce", sia stato posto a carico di quest'ultimo con una ricaduta diretta sulle tasche dei consorziati spesso senza che gli immobili di questi ultimi abbiano conosciuto un'azione diretta di bonifica, trovandosi poi nella realtà incolti, abbandonati, asciutti e/o franati;

tutto quanto sopra precisato, si presentano le seguenti osservazioni emendative/propositive al Piano di Classifica in argomento:

- 1) Azzerare la determinazione della quota parte del contributo consortile per gli immobili che nel territorio del Comune di Pietrapaola non abbiano fruito degli interventi di cui all'art. 23 c. 1 lett. b) L.R. 11/2003, e quindi per la totalità dei contribuenti;
- 2) Rinviare l'approvazione del Piano di Classifica adottato per apportare, alla luce di quanto al punto precedente, le necessarie modifiche al piano di "contribuenza" tale da renderlo conforme alla realtà territoriale e rispondente al dettato legislativo per realizzare l'imposizione contributiva esclusivamente dei terreni e degli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dagli interventi di Bonifica;
- 3) Prevedere espressamente specifiche Convenzioni volte a realizzare gli interventi di cui all'art. 3 L.R. 11/2003 tra i Comuni e il Consorzio di Bonifica ai fini dell'attuazione del Programma

pluriennale di cui all'art. 5 della L.R. 11/2003, e per la cui stesura devono essere coinvolti i Comuni al fine di valutare la quantificazione oggettiva a valle della realizzazione dell'opera o del servizio di bonifica;

- 4) Sgravare del contributo di bonifica le aree urbanizzate della frazione marina, ricomprese nell'ambito del centro urbano e quelle periferiche aventi suscettibilità edificatoria ai sensi delle previsioni del vigente strumento urbanistico (PSC).


Tanto si doveva.

Distinti saluti

p. Il Sindaco

il vicesindaco dott.ssa Anna Pizzuti





COMUNE DI PIETRAPAOLA


(Provincia di Cosenza)

Via S. Maria, 87060 - Pietrapaola (CS)


Tel. 0983.994013 - Fax 0983.995873 - C.F. 87000290780

www.comune.pietrapaola.cs.it

it.n° 4132



CONSORZIO DI BENEFICIA
DELLA ZONA COSENTINO SUD. AGRARIO
VIA XXV APRILE SS.106 ZONA KN 104
87073 TREBISACCE
(CS)







COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via N. Converti, n. 4 - C.A.P. 87070

Tel. 0981 913341 - Fax 0981 913005

P.I. 01565420781 - C.F. 81000110783 - C.C.P. N. 10888873




Prot. 4543
30-09-14

*P. Scazzioia
Dott. Scazzioia*

Spett.le
CONSORZIO DI BONIFICA
DEI BACINI DELLO JONIO
COSENTINO
VIA XXV APRILE
TREBISACCE (CS)

Ufficio Tecnico
Dott. Benito Scazzioia

Oggetto: quesiti sul Piano di Classifica.



Egr. Dott. Scazzioia,
nel ringraziarLa ancora per la chiara esposizione tecnica fornita all'incontro del 29 settembre u.s. presso la sala consiliare di Roseto Capo Spulico sul "Piano di Classifica" redatto da codesto Spett.le Ente, ad oggi, dopo l'incontro, l'Amministrazione presieduta dalla sottoscritta, intende chiedere ulteriori delucidazioni:

1. Il primo quesito riguarda la tipologia di beni oggetto di imposizione nel comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, cioè se oltre i fondi agricoli, siano soggetti a tributo, anche i fabbricati di civile abitazione, stabilimenti industriali e infrastrutture di comunicazione.
2. Inoltre, si chiede di sapere se nei bacini idrografici censiti nel territorio comunale di Roseto C.S. debbano essere assoggettati a tributo di bonifica, tutti i fabbricati che ricadono all'interno dei suddetti bacini. (es. una casa ubicata in prossimità di un fosso regimentato da opere consortili).
3. Se esistono differenze tra indici riferiti alle diverse tipologie di fossi (es. fosso naturale o artificiale).

Tanto in ossequio alla procedura di pubblicazione all'iter di osservazione della proposta in oggetto.

Il Sindaco
Avv. Rosanna Mazzia



Rosanna Mazzia



COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO


C.A.P. 87070
Via N. Conventi, 4 - Tel. 0981.913341 - Fax 0981.9130005
P.I. 01565420781 - C.F. 81000110783 - C.C.P. n. 10888873



30 SET. 2004
S. C. P. B. Trebisacce - AS. Csi
LIC. 447/2005 - MAG/PRO358/2006

01 OTT. 2004
S. C. P. B. Trebisacce - AS. Csi
LIC. 447/2005 - MAG/PRO358/2006

DEI BACINI DELLO JONIO
ROSENTINO
VIA XXV APRILE
TREBISACCE (CS)




AGENZIA COSENZA 1
58710014201413749
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI
BACINI DELLO JONIO COSENTINO
VIALE XXV APRILE
87075 TREBISACCE CS

12

12

RACCOMANDATA A.R.

*Presidente
Dott. Secolare
D.S.*



SPETT.LE CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO
COSENTINO
VIA XXV APRILE S.S. 106 JONICA KM. 104
TREBISACCE (CS)

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI
ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

Il sottoscritto Luigi Formichella, nato a Montegiordano (CS) il 18.07.1954 ed ivi residente in contrada Secolare n. 9, C.F. FRM LGU 54L18 F519T.

Proprietario e possessore dei seguenti terreni in agro di Montegiordano (CS):

- fondo rustico in c: da Destre Di Ferrara distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 23 Particella 73 della superficie di Ha 3.57.00;
- fondo rustico in c: da Padula distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 23 Particella 17 della superficie di Ha 0.32.20;
- fondo rustico in c: da Secolare distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 21 particella 223 dell'estensione di Ha 0.16.25;
- fondo rustico in c: da Secolare distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 21 particella 167 dell'estensione di Ha 0.03.00;
- fondo rustico distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 23 particella 61 dell'estensione di Ha 0.51.30;
- fondo rustico distinto in Catasto Rustico al foglio di mappa n. 23 particella 109 dell'estensione di Ha 1.63.20;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con delibera n. 6 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione del piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

- il suddetto Consorzio di Bonifica, ha inviato in data 21.07.2014, prot. n° 4588, assunta al prot. n. 1845 del Comune di Montegiordano (CS) il 09.08.2014, lettera informativa circa l'avvenuta adozione del piano di riparto, di difficile comprensione, assegnando agli interessati un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per la formulazione delle proprie osservazioni al Consorzio stesso;

VISTA la legislazione in materia e la Giurisprudenza espressasi nel merito;

ESAMINATO il piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione;

Luigi Formichella

OSSERVA

ED ESPRIME parere negativo sul "piano di classifica per il riparto delle spese consortili" elaborato e presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, rigettandolo e contestandolo MERITO sia per la incomprendione degli elaborati, sia perché evidenziano una mole di dati tecnici senza alcuna dimostrazione dei dettami legislativi ed in particolare:

Gli elaborati non esplicitano "il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e **gli effettivi e potenziali benefici** derivanti dalle OO.PP. di bonifica" che "deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuenza a riformularsi";

L'art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 al comma 2 sottolinea che: "il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori...";

Nel suddetto piano, si fa espressamente riferimento alle opere realizzate, sottolineando che le attività di intervento hanno riguardato i terreni pianeggianti e collinari;

In effetti nel comprensorio ove sono ricadenti i poderi del sottoscritto non è stata realizzata alcuna opera né idrogeologica né di bonifica idraulica né di irrigazione;

Conseguentemente, relativamente ai suddescritti poderi l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è disceso da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate e, quindi, in contraddizione rispetto a quanto disciplinato dall'art. 24 della Legge di cui sopra ed in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito:

"L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. Civ. n. 8960 - 14/10/1996, Sez. Unite);

Oltretutto, così come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria : " In base alle previsioni di Legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività del Consorzio";

Di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il principio sopra esposto, per cui, anche se il R.D. 13 febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, pure per tali spese, "l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare, a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori" (Cass. Civ., N. 11801/2013, Sez. VI-5);

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 4, ha disposto che il contributo consortile non spetti sempre ed in ogni caso al Consorzio richiedente, poiché la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio.



infatti ribadiscono il Giudici Tributarî, " al primo comma dell'art. 23 si legge : " il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;


b) Per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b, sulla base del beneficio: Sicchè la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare – anzi a mantenere – un Ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica".
Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'imposizione costituita dai contributi consortili, il bene inserito nel comprensorio di bonifica deve conseguire benefici per effetto delle opere di bonifica.

"Il vantaggio, in tal senso, può essere generale e dunque riguardante un insieme rilevante di immobili, ma non può essere generico, in quanto ne risulterebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario. Né rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate ai fini di interessi generale o il valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. In tal senso, pertanto, il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tanto da tradursi in una qualità del fondo, che, di volta in volta e caso per caso, va provato con onere a carico del soggetto impositore"; (Comm. Trib. Reg. Basilicata ,Potenza, Sez. II, 22/01/2013, n. 11);

DI CONTESTARE, per le ragioni sopra esposte, che l'assoggettamento al potere impositivo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino discenda da un beneficio di carattere meramente generale, ossia dall'essere inclusi ex lege nel perimetro consortile, senza trarre alcun vantaggio diretto, specifico, conseguito o conseguibile dalle opere realizzate, visto e considerato che nei poteri del sottoscritto non è stato eseguito alcun intervento di carattere idrogeologico, di bonifica idraulica o di irrigazione.-

Montegiordano, li 04.10.2014

Luigi Formichella



Allegato documento di identità.

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. FORMICHELLA
 2. LUIGI
 3. 18/07/54 - MONTEGIORDANO (CS)

4a. 04/04/2003 49. MTC/CS
 4b. 13/03/2013 5. CS5170838J

7. *LUIGI FORMICHELLA*

8. MONTEGIORDANO (CS)
 2 C DA SECOLARE

A B

48. 18/07/2010 (L.12058)
 5. CS5170838J


	9	10	11	12
A1				
A		31/12/85	13/03/13	
B		04/04/03	13/03/13	
C				
D				
BE				
CE				
DE				
71	CS0154347			

AR. 9126388

SI AUTENTICA LA FIRMA CHE PRECEDE.
 MONTEGIORDANO, LI 04.10.2014



DACCOMANDA A. P.



Postaraccomandata
 AR € 0,25
 ELO402338 87075

Posteitaliane

21097 - 97070 MONTEGIORDANO (CS)

09.10.2014 13:03

SPETT.LE CONSORZIO SA BONIFICA INTEGRALE
 BEL BACINI BELLO IONIO COSENTINO
 VIA XXV APRILE S.S. 106 JONICA KM. 104
 87075 TREBISACCE (CS)




R

14953700674-5



Consorzio di Bonifica Integrale
 Dei bacini dello Jonio Cosentino
 Via XXV aprile S.S. Jonica Km104
 87075 Trebisacce (CS)

c.a. Direttore Generale
Dott. Ing. Biagio Cataldi



*Trasferite
 Dott. Scorsone
 13*

etro consortile non coincide con

Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini dello Jonio Cosentino

RICEVUTO IL *dei terre*

13 OTT. 2014

Prot. n. *6919*

4355

13 OTT 2014

6919

Spett.le Comune di Roseto Capo Spulico
 Via N. Converti 1
 87070 Roseto Capo Spulico (CS)

c.a. Segretario Comunale
Dott. Rosina Vitale

Oggetto: "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili- giugno 2014"-Osservazioni.

I cittadini/contribuenti del Comune di Roseto Capo Spulico, sotto firmatari del presente documento:

Vista la Legge Regionale Calabria n. 11 del 23 luglio 2003;

Preso atto che il Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino ha predisposto il "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili";

Considerato che il Piano di Classifica è uno strumento che dovrebbe individuare e quantificare i benefici che gli immobili traggono dalle opere e dalle attività di bonifica;

Valutato che il piano di classifica così predisposto non garantisce una puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici che conseguono gli immobili, agricoli ed extra agricoli, dalle opere di bonifica;

Stabilito che detto beneficio, a detta dei giudici tributari nonché dalla stessa Corte di Cassazione con sentenze n. 208 del 24/01/1953, n. 4144 del 04/05/1996, S.S.U.U n. 8960 del 14/10/1999, dovrà intendersi diretto e specifico all'immobile e non generale; che la recentissima sentenza della *Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro* (giugno 2014), ha disposto che "il contributo consortile non spetti sempre e in ogni caso al Consorzio richiedente, poichè la norma di cui all'art. 23 è direttamente collegata a quella di cui all'art. 24 della stessa legge regionale che attiene invece alla effettiva fruizione del beneficio". Che al primo comma dell'art. 23 si legge: il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Le due quote sono parte di un unico contributo che presuppone sempre il beneficio, sicché la prima quota non ha alcun senso senza quella riferita al beneficio, che altrimenti si risolverebbe in una tassa sulla proprietà volta a finanziare - anzi a mantenere - un ente (il Consorzio di Bonifica) che non compie alcuna opera di bonifica.

Ritenuto che il perimetro consortile non coincide con il perimetro di beneficio;

Evidenziato che, la maggior parte dei terreni agricoli ed extra agricoli ubicati nel Comune di Roseto Capo Spulico, ricadenti nel perimetro consortile del C.d.B. dello Jonio Cosentino, posti ad una certa altezza sopra il livello del mare (a partire da 150 metri circa) non ricevono benefici, né per opere idrauliche realizzate, né per la difesa del suolo, né per la salvaguardia ambientale (località Commaroso, località Mirata, località Collazzone, località Agresta); mentre altre località subiscono da anni la mancata manutenzione delle opere irrigue, con danni ingenti agli immobili (località Prato), che alcuni terreni, pur in presenza di opere irrigue non possono usufruire dell'acqua perché considerati franosi (località Prato e località Derroitì);

per tutto quanto sopra premesso,

Osservano e chiedono

Al Consorzio di Bonifica ed alla Giunta Regionale un attento riesame del Piano di Classifica predisposto, al fine di apportare le necessarie modifiche dei piani di contribuzione, tali da renderli conformi alla realtà territoriale del Comune di Roseto Capo Spulico, al fine di effettuare l'imposizione contributiva esclusivamente dei terreni agricoli e/o extra agricoli che traggono un beneficio diretto e specifico sugli stessi.

Roseto Capo Spulico, 07 ottobre 2014

In fede

Cognome	Nome	Carta di identità/Patente n.	Firma
1) MITINIERI	FRANCESCO	151455	Mitineri Francesco
2) MITINIERI	GIUSEPPE	UIF 330442 A	Mitineri Giuseppe
3) PERLA	ALESSANDRA	CS5152438N	Perla Alessandra
4) QATTO	SALVATORE	AS 9383904	Qatto Salvatore
5) CONVERTI	CARLO	AK 5700632	Converti Carlo
6) OLIVETO	GIUSEPPE	CS 5147383K	Oliveto Giuseppe
7) GERUNDINO	MARCO	AO 6616615	Gerundino Marco
8) BEECHIMANZI	BARRARA	AS 2329332	Beechimanzi Barrara
9) CONVERTI	ROCCO LEONARDO	ES 2311372M	Converti Rocco Leonardo
10) CONFORTI	ROSA	AK 5700637	Conforti Rosa
11) PUEPANO	SALVATORE	AK 0242930	Puepano Salvatore
12) SALERNO	MASSIMO DONATO	AS 0571516	Salerno Massimo Donato
13) MITINIERI	CARTEIA	AK 5700696	Mitineri Carteia
14) GERUNDINO	MARIO	AM 7488890	Gerundino Mario
15) MATURO	GIUSEPPE	AS 6066-132	Maturo Giuseppe

"AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003"





Cognome	Nome	Carta di identità/Patente n.	Firma
16) VARIARO	ROSARIA	AM 7488 999	Salvatore Rosaria
17) VARIARO	MASSIMO	AS 6066 156	Valerio Antonino
18) NIGRO	INNACOLATA	AS 6066 144	Miguel Jimenez
19) MORMANNI	FRANCESCO	AO 66166 42	Miguel Jimenez
20) BATAFARANO	MARANTONA	AK 024 29 40	Battistone ed. Antonino
21) SPAGNA	EARMELO	217318	Francesco Carrillo
22) BARCETTA	NICOLA	AO 1697 156	U. de S. A. S.
23) FRANCOPIETRO	DOMENICO	AD 6616 53 5	Giuseppe
24) PALERMO	GIUSEPPE RUFFO	ES 5865 317 P	Giuseppe
25) PITRELLI	SALVATORE VITA	UIB 259 812 M	Giuseppe
26) MENAGLIA	ELENA	CS 2248 67 41	Giuseppe
27) PITRELLI	MARIO	AK 5700 709	Titolo
28) PITRELLI	VITO	AU 2463 478	X
29) CIRONE	ONORINA	1833 75	Cirone Onorina
30) CORRADO	FRANCESCO	ES 5299 255 V	Corrado
31) RUCCARO	MARASTELLA	AK 024 29 38	Corrado
32) PERLA	NICOLA	AM 71 88 986	Perla
33) PERLA	EARMELO	13 40 95	Perla
34) CONVETTI	GIUSEPPINA	AO 6616 52 A	Convetti Giuseppina
35) PERLA	SONIA	AS 6066 163	Perla Sonia
36) MILIONE	MARIA DONATA	ES 215 59 47 K	Milione Maria Donata
37) TREBILAPPEL	TERESA	AM 74 88 023	Trebilappel Teresa
38) TREBISACCE	ANGELA	AO 66 16 618	Trebisacce Angela
39) RENNE	MARIO	CS 541 232 AX	Renne Mario
40) AURELIO	MARIA	CS 5149 833 K	Aurelio Maria
41) GERUNZINO	ROCCO	AO 6616 67 1	Gerunzino Rocco
42) RENNE	LEONARDO	AS 93 83 918	Renne Leonardo
43) FRANCHINO	DONATO	2807 209 1	Franchino Donato
44) INTROCASO	PARTENA	AK 5700 643	Introcaso Partena
45) FRANCHINO	ROCCO FRANCESCO	AM 74 88 930	Franchino Rocco Francesco
46) RENNE	ANTONIO DONATO	CS 206 78 86 9	Renne Antonio Donato
47) ROMA	FENARO	ES 501 980 IT	Roma Fenaro
48) BARLETA	SALVATORE	ES 5384 786 E	Barleta Salvatore
49) BARLETA	DANILO	ES 5330 654 V	Barleta Danilo
50) BARLETA	TERESA	AU 24 63 656	Barleta Teresa
51) SPAGNA	NICOLA	CS 217 55 34 M	Spagna Nicola
52) GENTILE	VINCENTO	ES 529 244 6	Gentile Vincenzo
53) GENTILE	ANTONIO	ES 537 542 8 L	Gentile Antonio
54) LA BANDA	BRUNELLA	AT 2105 685	La Banda Brunella

" AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

	Cognome	Nome	Carta d'identità/Patente n.	Firma
55	LA BANCA	FRANCESCO	CS 22486461	San Romina Tronchi
56	PERLA	ANTONIO	AT 2105686	Perla Antonio
57	PERLA	MARCELLA	AK 5700799	Perla Marzella
58	PERLA	ANTONELLA	ES 5303459 X	Perla Antonella
59	SORIA	DANIELA	AT 2105673	Soria Daniela
60	PERLA	ROCCO LEONARDO	CS 5239221	Perla Rocco
61	TOSCANO	SILVANA	AK 0242915	Toscano Silvana
62	SALERNO	PILOTENA	AM 7487930	Salerno Pilotena
63	SALERNO	CARMELO	ES 240622K	Salerno Carmelo
64	FRANCINE	RITA	CS 5059640X	Francine Rita
65	MARCIANO	LUCIO	AS 9383901	Marciano Lucio
66	SALERNO	ROBERTO	AO 8262302	Salerno Roberto
67	NAPOLI	ANTONELLA	CS 2255845K	Napoli Antonella
68	NAPOLI	GIUSEPPE	AO 1697186	Napoli Giuseppe
69	MARGHERITA	TARA	AO 6616543	Margherita Tara
70	CONVERTI	ROCCA	AO 1697148	Converti Rocca
71	CARO	FRANCESCO	AU 2463598	Caro Francesco
72	ROSSO	MARIANNA	AK 5700713	Rosso Marianna
73	BLASI	VINCENZO	AO 6616525	Blasi Vincenzo
74	CONVERTI	ROCCO	AO 6616679	Converti Rocca
75	MITINERI	GIUSEPPE	AK 5700675	Mitineri Giuseppe
76	DE LUXA	MARIA CARITTA	AO 6616704	De Luxa Maria Caritta
77	MITINERI	ROSSELLA	AM 7488975	Mitineri Rossella
78	SALERNO	MARCO DOMENICO	AJ 7030630	Salerno Marco Domenico
79	TOSCANI	ANTONELLA	AO 1697118	Toscani Antonella
80	PERLA	ANTONIO	AM 7489005	Perla Antonio
81	CONVERTI	CARTELLINA	AM 7489004	Converti Cartellina
82	CRISTUREAN	GABRIELA	AN 8158279	Cristurean Gabriela
83	GATA	AUREL GABRIEL	AR 75A1781	Gata Aurel Gabriel
84	VARLARO	CARMELO	AO 6616685	Varlaro Carmelo
85	VARLARO	MICOLINA	AO 6616772	Varlaro Nicolina
86	CUCCARO	GIORGIO	ES 5405642L	Cuccaro Giorgio
87	VARLARO	GIUSEPPINA	AO 6619719	Varlaro Giuseppina
88	CIRIGUANO	LEONARDO	AR 5737429	Ciriguano Leonardo
89	LIZZANO	GIOVANNA	AR 2301164	Lizzano Giovanna
90	MATURO	MARIA ANTONIETTA	CS 2257195K	Maturo Maria Antonietta
91	FIRIVALLI	ROCCO	AO 1697117	Firivalli Rocco
92	CUCCARO	ELEONORA ANNA	AO 6616770	Cuccaro Eleonora Anna
93	VARLARO	ANTONIO	AR 9689280	Varlaro Antonio

"AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003"
 PAG. 4

	Cognome	Nome	Carta di identità/Patente n.	Firma
95)	DEVRA	LUCIANO	UL141029F	[Firma]
96)	MATURO	SALVATORE	AM 1404075	[Firma]
97)	MATURO	INFERIA CARMELA	AO 66 19391	[Firma]
98)	COCONI	LUIGINA	AR 5233936	[Firma]
99)	BLOTTI	FRANCO	AT 2141508	[Firma]
100)	CONVERTI	AMONETTA	AU 2463577	[Firma]
101)	DARAFARANO	MARIO	UI 6694962L	[Firma]
102)	RANO	GIOSEPPE	ES 5368327L	[Firma]
103)	DARAFARANO	MARIA ANTONIA	AO 8948440	[Firma]
104)	FARINA	MARIA	AT 74 88934	[Firma]
105)	PINELLI	SOTERIO	22 42 80	[Firma]
106)	ABALSAMO	GIOSEPPINA	AS 05 71558	[Firma]
107)	GRIZZUTI	MARIA	AO 169 7104	[Firma]
108)	MILIONE	VINCENTO	ES 540 85430	[Firma]
109)	GERUNDINO	DORA	AO 66 16537	[Firma]
110)	LATTANNA	CARLEO	ES 2270108N	[Firma]
111)	RIPA	LUIGI	AM 7488844	[Firma]
112)	INTERCORALE	CARMELA	AT 74 88 991	[Firma]
113)	BARLETTA	ROSALIA	AO 66 16741	[Firma]
114)	POCCI	ANTONIO	AT 2105546	[Firma]
115)	NARDI	CHERINA	AK 0242 917	[Firma]
116)	CAIRO	MARIA GRAZIA MEDINA	3286093	[Firma]
117)	PASQUINO	ERICA	AS 6066120	[Firma]
118)	NAROLI	GIOVANNI COSIMO	AT 2105569	[Firma]

"AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
AI SENSI DEL D. 295. 196 DEL 30 GIUGNO 2003"

	Cognome	Nome	Carta di identità/Patente n.	Firma
119)	FRANCO	SALVATORE	AT 2150337	Franco Salvatore
120)	SALERNO	LUISA	CD AT 2150332	Salerno Luisa
121)	NORMANDI	ANGELA	P. VA 2427505	Normandi Angela
122)	NAPOLI	PIERO	P. CS5215903V	Napoli Piero
123)	CUCCARO	ANTONIO	AO 4973101	Cuccaro Antonio
124)	VISCO	ANTONIO	PS2169489M	Visco Antonio
125)	VISCO	ERIDIO	VR REDE 928276353	Visco Eridio
126)	JARZANO	ANNA MARIA	VR ENMRE245HE22N	Jarzano Anna Maria
127)				
128)				
129)				
130)				
131)				
132)				
133)	MAZZOTTI	PIRRO	SS 021997	Mazzotti Pirro
134)	REZZINO	RODARICA	2008210044572W	Rezzino Rodarica
135)	ITADORO	LUIGI	AO 1697179	Itadoro Luigi
136)	VIAPORA	ROMINA	AO 1697180	Viapora Romina
137)	ROSTANZO	ASSUNTA	NA 3186291A	Rostanzo Assunta

REF. PERLA ALESSANDRA
 VIA BARI 34
 87020 ROSETO (CS) SPOLICE (CS)
 CEL. 328 97 37489

MIL. PERLA ALESSANDRA

VIA BARI 34


07070 ROSETO CAPO RUVO

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL FANDE CLASSIFICA

Postaraccomandata

AR € 5,35

EL04043237 - 97075



Posteitaliane



21274 - 87070 ROSETO CAPO SFULLIC (CS) 08.10.2014 11.05



R

14941770231-2



Spet.le ONOREVOLI BENEFICIARI
INTEGRALE DEI SACCHI
DELLA DONAZIONE COSENTINO
VIA XXV APRILE
SS. DONICA KIT 109
87075 TREBISACCE (CS)

C.A. DON. ING. BIAGIO CALDI

Baldino Domenico
Piazza Nicola Palopoli
87060 Paludi (CS)

*Preside
Dott. Scariolo
D.G.*

MR
Scariolo
14
14
Spett.le **CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO**

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Consentino S.s. 106 Jonica, Km 104
RICEVUTO IL
30 SET. 2014
Prot. n. 6472
87075 TREBISACCE
(CS)

Racc. A/R

OGGETTO:

OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICA, PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO, CON SEDE IN TREBISACCE, NELLA SEDUTA DEL 14/07/2014.

Il sottoscritto Baldino Domenico, nato a Paludi il 28/10/1953 ed ivi residente in p.za N. Palopoli 3, nella sua qualità di proprietario dei terreni ubicati in agro di Paludi alla località Scariolo ed in Catasto Terreni dello stesso Comune allibrati al fg. 3, p.lle 37;

Richiamato l'oggetto;

Visto il Piano di Classifica adottato da codesto spett.le Consorzio di Bonifica Integrale, ai sensi del comma 3 art. 24 L.R. n. 11/2003;

Preso atto che a norma del comma 4 dell'art. 24 L.R. 11/2003 gli interessati possono prendere visione del citato Piano di Classifica e proporre, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le proprie osservazioni al richiamato Consorzio di Bonifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Verificato che l'art. 23 della L.R. 11/2003 al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del contributo consortile, precisando che una parte di esso è comunque dovuta per "le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario" e per "un'altra parte è determinato sulla base del beneficio ricevuto dagli immobili;

Considerato che

- ✓ nessuna opera di bonifica (nell'accezione generale ed onnicomprensiva di tutti gli interventi previsti dalla più volte richiamata L.R. 11/2003) è stata realizzata negli anni o eventualmente sia mantenuta perché esistente;
- ✓ in termini di "Beneficio Idraulico", "Beneficio di Disponibilità Irrigua", di "Beneficio di Presidio Idrogeologico", di cui al punto 2) delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 14 del 16/01/2014 ed elaborate dal Gruppo di Lavoro istituito con Deliberazione della G.R. n. 196/2013 del 30/05/2013, i propri terreni non hanno mai ricevuto alcuno dei suesposti benefici;

Rilevato altresì che

- ✓ nel citato Piano di Classifica di cui qui si tratta non è esplicitata in maniera puntuale l'esclusione dell'imposizione per la mancata erogazione di servizi ed infrastrutture di

Baldino Domenico
Piazza Nicola Palopoli
87060 Paludi (CS)

bonifica da parte del Consorzio, mentre addirittura si afferma il concetto del "beneficio potenziale" che potrebbe eventualmente conseguirsi;

- ✓ risponde a principio di oggettività e giustizia far decorrere la contribuzione dall'effettività del beneficio ricevuto a valle della realizzazione dell'intervento di bonifica (quale che sia) nel comprensorio in cui ricadono i terreni dello scrivente;

tutto quanto sopra precisato,

il sottoscritto, per come sopra generalizzato e nella sua qualità,


presenta le seguenti osservazioni al Piano di Classifica in argomento chiedendo di :

- 1) Azzerare la determinazione della quota parte del contributo consortile per i terreni sopra indicati ricadenti in agro di Paludi in quanto non hanno fruito degli interventi di cui all'art. 23 c. 1 lett. b) L.R. 11/2003;
- 2) Prevedere espressamente nel citato Piano di Classifica che l'auspicata Convenzione da stipulare col Comune di Paludi, volta a realizzare gli interventi di cui all'art. 3 L.R. 11/2003 ai fini dell'attuazione del Programma pluriennale ex art. 5 della stessa Legge, preveda interventi mirati di Bonifica nell'area in cui ricadono i propri terreni.

Con l'auspicio che le presenti memorie siano accolte, il sottoscritto resta in attesa di cortesi riscontri.

Distinti saluti.

Domenico Baldino




N. BALDINO DOMENICO
P. H. PALOROLI N. 2
87060 PALUDI

SPER. CONSORZIO DI BONIFICA
DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO
VIA XXV APRILE

87075 TREBISACCÒ

COSENZA

Posteitaliane



29.09.2014 09.25

Postaraccomandata

AR € 4,30

EL04023030 - 97075



E1104 - 87060 PALUDI (CS)



14549704646-0

R

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)

Prot. n. 4589 del 08 OTT. 2014

Cal. _____ Cl. _____ Fase _____

Premesso si es

Consorzio di Bonifica
Dei bacini dello Jonio Co.
Via XXV aprile S.S. Jonio
30755 Trebisacce (CS)

c.a. Direttore Generale
Dott. Ing. Biagio Cataldi

sono

c.a. Presidente
Prof. Marsio Blaiotta

Spett.le Comune di Roseto Capo Spulico
Via N. Converti 1
87070 Roseto Capo Spulico (CS)

c.a. Segretario Comunale
Dott. Rosina Vitale

c. a Sindaco Pro-tempore
Avv. Rosanna Mazzia

JMP
Presidente
Dott. Scavo
D.S.
Rosetta
(Trasmissione
immediata
documenti)

Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Jonio Cosentino
RICEVUTO IL
08 OTT. 2014
n. 6769

Oggetto: Osservazione al "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili- giugno 2014".

Il sottoscritto Giuseppe Lufrano, nato il 27 gennaio 1962 a Roseto Capo Spulico, e ivi residente in via Civita n. 4 in qualità di Capogruppo di minoranza del Comune di Roseto Capo Spulico, presa visione del Piano di classifica di cui all'oggetto, presenta la seguente osservazione:

Premesso

che il Consorzio di Bonifica dello Jonio Cosentino, ha predisposto il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili così come previsto dalla Legge Regionale Calabria n. 11 del 23 luglio 2003;

che il suddetto Piano di Classifica dovrebbe individuare i criteri in base ai quali i consorziati dovranno pagare i tributi consortili;

che la L.R. 11/2003 all'art. 23 sancisce il pagamento di parte dei consorziati di un tributo consortile per fini istituzionali;

che nel corso degli ultimi anni detta problematica è stata oggetto di ricorso, dapprima innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e poi innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, che hanno chiarito come detto tributo dovrà essere richiesto sulla base di un beneficio;

che detto beneficio, a detta dei giudici tributari nonché dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 208 del 24/01/1953, n. 4144 del 04/05/1996, S.S.U.U n. 8960 del 14/10/199, dovrà intendersi diretto e specifico all'immobile e non generale;

che in buona sostanza, le opere del consorzio dovranno tradursi in un vantaggio diretto e specifico per l'immobile gravato dal tributo;

che nel Piano di classifica predisposto dal su intestato consorzio alla voce imposizioni fa riferimento ad un beneficio generale;

Tanto premesso si osserva

Ciò posto, il "contributo" consiste in un "un prelevamento obbligatorio di ricchezza, al quale vengono assoggettate determinate persone, che si avvantaggiano in modo particolare di un'opera o di un servizio di pubblica utilità e che in base a tale definizione è necessario che le opere del consorzio creino un beneficio diretto al contribuente".

In ragione di ciò, il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, ritiene che il predetto piano di classifica, così come redatto presenti delle illegittimità, non tenendo conto che la richiesta del tributo debba avvenire secondo il criterio di beneficio specifico e non come erroneamente indicato "generale".

Beneficio, che si ribadisce, sancito dai giudici tributari e dalla stessa cassazione.

Nel mentre il consorzio, con il predetto piano, intende assoggettare al pagamento del tributo in modo arbitrario ed illegittimo tutti i consorziati, in aperto contrasto con quanto innanzi precisato e soprattutto ai danni dei cittadini che dall'approvazione dello stesso non andrebbero a trarre solo un nocumento.

Non è possibile assoggettare dei terreni ad un tributo per il solo fatto che vi è o potrebbe essere eseguita un'opera in altro territorio del consorzio di bonifica senza che essa possa produrre vantaggi diretti e specifici ai terreni in contesto.

Confidando che le predette osservazioni siano accolte ringrazio e saluto cordialmente.

Roseto Capo Spulico li, 3 ottobre 2014

Il Capogruppo di minoranza
Cav. Giuseppe Lufrano

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
Prot. n. 4588 n. 03 del 01.11.2014
Cal. _____ Cl. _____ Fasc. _____

⇒ Spett.le **Consorzio di Bonifica Integrale**
Dei bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV aprile S.S. Jonica Km.104
~~87055~~ **Trebisacce (CS)**

c.a. **Direttore Generale**
Dott. Ing. Biagio Cataldi

e p.c. c.a. **Presidente**
Prof. Marsio Blaiotta

Spett.le **Comune di Roseto Capo Spulico**
Via N. Converti 1
87070 **Roseto Capo Spulico (CS)**

c.a. **Segretario Comunale**
Dott. Rosina Vitale

e p.c. c. a **Sindaco Pro-tempore**
Avv. Rosanna Mazza

Oggetto: Osservazione al "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili- giugno 2014".

Il sottoscritto Giuseppe Lufrano, nato il 27 gennaio 1962 a Roseto Capo Spulico, e ivi residente in via Civita n. 4 in qualità di Capogruppo di minoranza del Comune di Roseto Capo Spulico, presa visione del Piano di classifica di cui all'oggetto, presenta la seguente osservazione:

Premesso

che il Consorzio di Bonifica dello Jonio Cosentino, ha predisposto il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili così come previsto dalla Legge Regionale Calabria n. 11 del 23 luglio 2003;

che il succitato Piano di Classifica dovrebbe individuare i criteri in base ai quali i consorziati dovranno pagare i tributi consortili;

che la L.R. 11/2003 all'art. 23 sancisce il pagamento di parte dei consorziati di un tributo consortile per fini istituzionali;

che nel corso degli ultimi anni detta problematica è stata oggetto di ricorso, dapprima innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e poi innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, che hanno chiarito come detto tributo dovrà essere richiesto sulla base di un beneficio;

che detto beneficio, a detta dei giudici tributari nonché dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 208 del 24/01/1953, n. 4144 del 04/05/1996, S.S.U.U n. 8960 del 14/10/1999, dovrà intendersi diretto e specifico all'immobile e non generale;

che in buona sostanza, le opere del consorzio dovranno tradursi in un vantaggio diretto e specifico per l'immobile gravato dal tributo;

che nel Piano di classifica predisposto dal su intestato consorzio alla voce imposizioni fa riferimento ad un beneficio generale;

Tanto premesso si osserva

Ciò posto, il "contributo" consiste in un "un prelevamento obbligatorio di ricchezza, al quale vengono assoggettate determinate persone, che si avvantaggiano in modo particolare di un'opera o di un servizio di pubblica utilità e che in base a tale definizione è necessario che le opere del consorzio creino un beneficio diretto al contribuente".

In ragione di ciò, il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, ritiene che il predetto piano di classifica, così come redatto presenti delle illegittimità, non tenendo conto che la richiesta del tributo debba avvenire secondo il criterio di beneficio specifico e non come erroneamente indicato "generale".

Beneficio, che si ribadisce, sancito dai giudici tributari e dalla stessa cassazione.

Nel mentre il consorzio, con il predetto piano, intende assoggettare al pagamento del tributo in modo arbitrario ed illegittimo tutti i consorziati, in aperto contrasto con quanto innanzi precisato e soprattutto ai danni dei cittadini che dall'approvazione dello stesso non andrebbero a trarre solo un nocumento.

Non è possibile assoggettare dei terreni ad un tributo per il solo fatto che vi è o potrebbe essere eseguita un'opera in altro territorio del consorzio di bonifica senza che essa possa produrre vantaggi diretti e specifici ai terreni in contesto.

Confidando che le predette osservazioni siano accolte ringrazio e saluto cordialmente.

Roseto Capo Spulico li, 3 ottobre 2014

**Il Capogruppo di minoranza
Cav. Giuseppe Lufrano**

DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SVIZIA
CAN. GIUSEPPE CUFANO

1/0 SORIA D'ANNIELA


VIALE TERANA ARECIA 21

87070 ROSETO CAP SVIZIA (CS)

Postaraccomandata

LR € 5,35

LR4028627 37075



278 - 87070 ROSETO CAPO SPULIC (CS) 03.10.2014 11:36



SPÉN.É CONSOPELO DI POSIPIET INTERPRETE
DEI BIANI DEUO JONO COSSANO
VIA XXV APRILE SS. JONCA KOTI 194
87075 TREBISACCE (CS)



14562874568-2


C.A. DIPENDENTE
DON. WCA. BIANCO CRACCI

C.A. PRESIDENTE
PROF. TARSO BLANCIA

Mittente:
Isabella Novello
Via Margherita, 18
87068 - Rossano (Cs)

*Presentata
Dott. Novello
D.S.*

16



Spett.le Consorzio di Bonifica Integrata
dei bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile S.S. 106 Jonica Km 104,
87075 Trebisacce (CS)

Oggetto: Osservazioni al Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e irrigazione.

La sottoscritta Novello Isabella in qualità di comproprietaria del fondo agricolo con strutture aziendali denominato "Francalanza" ricadente in agro del Comune di Rossano e distinte in N.C.T. al Foglio 29 p.lle n. 211,262,241,236,367,243,235,237,221,222,230,255,251,253,252,254,220,229,177,176,223,29,33,28,2,225, 224, 5,6,7,8,9,e,

Premesso che

- il Consorzio di Bonifica Integrata dei bacini dello Jonio Cosentino ha pubblicato sul Burc n. 35 del 31/07/2014 l'avviso n.4586 del 21/07/2014 – "Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e irrogazione";
- Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2003 gli interessati possono presentare osservazioni al Consorzio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato che:

- si è tentato innumerevoli volte inutilmente di contattare telefonicamente il Consorzio al fine di conoscere gli orari e le modalità di accesso per la visione degli elaborati costituenti il Piano di Classifica *de quo*;
- dal sito internet del Consorzio è stato possibile prendere visione dell'elaborato: "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili" che risulta privo degli elaborati cartografici A, B, e C, fondamentali per individuare precipuamente i terreni che ricadono nel comprensorio del consorzio;
- Dalle immagini cartografiche pubblicate nel citato elaborato, caratterizzate da una scala molto piccola, si deduce che l'intera superficie del fondo agricolo "Francalanza", come sopra precisato, risulterebbero incluso nel delimitato comprensorio di bonifica.
- Tale circostanza sarebbe giustificata da presunti benefici specifici e/o generali che detti terreni trarrebbero dalle opere realizzate dal Consorzio e/o mantenute dallo stesso.

Di fatto i terreni di proprietà della sottoscritta non traggono alcun beneficio generale e/o particolare dagli interventi e servizi di Bonifica e di irrigazione del Consorzio, da qui il venir meno del suo potere impositivo nei confronti dei loro proprietari.

Nello specifico si coglie occasione per segnalare che la particolare giacitura e pedologia dei terreni di comproprietà della sottoscritta non beneficiano di alcuna opera di bonifica e/o servizio di codesto Consorzio. E' appena il caso evidenziare che il sistema di irrigazione a gravità presente nella zona che già era in disuso e non utilizzabile da tempo immemorabile è rimosso in occasione dell'allargamento della strada "Torrapinta" oltre un decennio fa. Per quanto sopra argomentato gli immobili Principe e Finia non traggono alcun beneficio generale e/o particolare dagli interventi e servizi di bonifica del Consorzio, da qui il venir meno del suo potere impositivo nei confronti dei loro proprietari.

Pertanto la sottoscritta comproprietaria per i motivi esposti chiede la modifica del Piano di Classifica proposto e di stralciare le superfici del fondo Francalanza dal comprensorio o comunque stralciare dal riparto le superfici del fondo Francalanza in quanto non traggono beneficio alcuno dalle attività del codesto consorzio

26/11/2014

Y
C. Norelli

Di fatto i terreni di proprietà del
particolare dagli interventi e servizi
del suo potere impositivo nei confronti
Nello specifico si coglie occasione per
di comproprietà della sottoscritta
codesto Consorzio. E' appena il caso
zona che già era in disuso e non
dell'allargamento della strada "Torre
immobili Principe e Finia non traggono
servizi di bonifica del Consorzio, da
loro proprietari.

Pertanto la sottoscritta comproprietaria
la modifica del Piano di Classifica
comprensorio o comunque stralciare
traggono beneficio alcuno dalle attività

29 SET 2014

ISABELLA NOVELLO

Via Margherita N° 18

87068 - ROSSANO - (CS)



spett./le

Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino

Via XXV Aprile S.S.106 Jonica Km 10


87075 - TREBISACCE (CS)

Info Franchising 800 91 25 46
www.postaexpress.it - info@postaexpress.it

POSTAexpress®
Poste Private

Lit. 1099/2011 - T.D.S. transport - distribution - services

RACCOMANDATA GARANTITA



Data, ora:

29/09/2014 18.38

Peso: 22 g


Tariffa: 5,002 €

AG. -0001

Dest.: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO
COSENTINO IN P. R. P.T.

Mittente: Isabella Novello
Pierfrancesco Cortese
Giancarlo Cortese
Rossana Cortese
Annamaria Cortese
Via Margherita, 18
87068 - Rossano (Cs)

*Pierfrancesco
Cortese
S. S.
S. S.*



Spett.le Consorzio di Bonifica Integrale
dei bacini dello Jonio Cosentino
Via XXV Aprile S.S. 106 Jonica Km 104,
87075 Trebisacce (CS)

Oggetto: Osservazioni al Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e irrigazione.

I sottoscritti Novello Isabella, Cortese Pierfrancesco, Cortese Giancarlo, Cortese Rossana e Cortese Annamaria, congiuntamente in qualità di comproprietari dei fondi agricoli con strutture aziendali ricadenti in agro del Comune di Rossano,


- Fondo Nubrica: Foglio 32 p.lle: 915,916,771,772,773,774,775,776,919,920,922,923;
- Fondo Foresta Foglio 34 p.lle: 40,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79;
- Fondo S. Isidoro/Porta di Ferro: Foglio 43 p.lle 636,639,880,894,902,903,906,911;
- Fondo S. Irene Foglio 3 p.lle 17, 134,533;
- Fondo Valimonti Foglio 80 p.lle 111;
- Fondo Zagaria Foglio 82: 49, 50, 51,58,59;
- Fondo Aria dei Santi Foglio 72 part.lle: 64, 118, 119, 162, 252, 239;

in agro del Comune di Corigliano Calabro:

- Fondo Torricella Foglio 69: P.lle: 16,17,268,269; e Foglio 70 p.lle :35,62,208,209;210,211,212,341,342;

in agro del Comune di Paludi:

- Fondo Seminario: Foglio 3 p.lle:41;
- Fondo Scarnace: Foglio 7 part.lle:25,29,49,50,57;



Premesso che

- il Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino ha pubblicato sul Burc n. 35 del 31/07/2014 l'avviso n.4586 del 21/07/2014 – "Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e irrigazione";
- Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2003 gli interessati possono presentare osservazioni al Consorzio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato che:

- Si è tentato innumerevoli volte inutilmente di contattare telefonicamente il Consorzio al fine di conoscere gli orari e le modalità di accesso per la visione degli elaborati costituenti il Piano di Classifica *de quo*.
 - Dal sito internet del Consorzio è stato possibile prendere visione dell'elaborato: "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili" che risulta privo degli elaborati cartografici A, B, e C, fondamentali per individuare precipuamente i terreni che ricadono nel comprensorio del consorzio.
 - Dalle immagini cartografiche pubblicate nel citato elaborato, caratterizzate da una scala molto piccola, si deduce che le intere superfici dei fondi agricoli di nostra proprietà come sopra precisati risulterebbero inclusi nel delimitato comprensorio di bonifica.
 - Tale circostanza sarebbe giustificata da presunti benefici specifici e/o generali che detti terreni trarrebbero dalle opere realizzate dal Consorzio e/o mantenute dallo stesso.
- Di fatto i terreni di proprietà dei sottoscritti non traggono alcun beneficio generale e/o particolare dagli interventi e servizi di bonifica e di irrigazione del Consorzio, da qui il venir meno del suo potere impositivo nei confronti dei loro proprietari.
- I fondi agricoli citati non usufruiscono né di rete di irrigazione, né di alcuna opera di bonifica realizzate e gestite e/o mantenute dal citato consorzio.

Per quanto sopra argomentato gli immobili di proprietà dei sottoscritti non traggono alcun beneficio generale e/o particolare dagli interventi e servizi di bonifica del Consorzio, da qui il venir meno del suo potere impositivo nei confronti dei loro proprietari.

Pertanto i sottoscritti proprietari per i motivi esposti chiedono

la modifica del Piano di Classifica proposto e di stralciare le superfici dei fondi: Nubrica, Foresta, S. Isidoro/Porta di Ferro, S. Irene, Valimonti, Zagaria, Aria dei Santi, Torricella, Seminario e Scarnace dal comprensorio o comunque stralciare dal riparto le loro superfici in quanto non traggono beneficio alcuno dalle attività del codesto consorzio.

26 SET. 2014

Luigi Novelli
Piero Cortese
Stefano Cortese
Piero Cortese
Antonio Cortese
Antonio Cortese

Considerato che:

- Si è tentato innumerevoli volte inu conoscere gli orari e le modalità d Classifica de quo.
- Dal sito internet del Consorzio è sta' per il riparto degli oneri consort fondamentali per individuare precip
- Dalle immagini cartografiche pubb piccola, si deduce che le intere sup risulterebbero inclusi nel delimitato
- Tale circostanza sarebbe giustifica trarrebbero dalle opere realizzate d

Di fatto i terreni di proprietà dei sc dagli interventi e servizi di bonific potere impositivo nei confronti dei I fondi agricoli citati non usufrui realizzate e gestite e/o manutenut

Per quanto sopra argomentato gli immc generale e/o particolare dagli interventi potere impositivo nei confronti dei loro pr
Pertanto i sottoscritti proprietari per i mot la modifica del Piano di Classifica proposto e di stralciare le superfici dei fondi: Nubrica, Foresta, S.Isidoro/Porta di Ferro, S. Irene, Valimonti, Zagaria, Aria dei Santi, Torricella, Seminario e Scarnace dal comprensorio o comunque stralciare dal riparto.le loro superfici in quanto non traggono beneficio alcuno dalle attività del codesto consorzio

Isabella Novello
 Pierfrancesco Cortese
 Giancarlo Cortese
 Rossana Cortese
 Annamaria Cortese
 Via Margherita 18
 87068 - ROSSANO (CS)

spett/le

Consorzio di Bonifica Integrale
 dei Bacini dello Jonio Cosentino
 Via XXV Aprile S.S. 106 - Jonica Km.104
 87075 - TREBISACCE - (CS)



Info Franchising 800 91 25 46
 www.postaexpress.it - info@postaexpress.it

POSTAexpress®
 Poste Private

Lic. 1098/2011 - T.D.S. transport - distribution - services

RACCOMANDATA GARANTITA

Data, ora:

29/09/2014 18.33
 Peso: 22 g
 Tariffa: 5,002 €
 AG. -0001



87067141007080520

Dest.: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO
 COSENTINO IN P. R. P.T.

26 SET. 2014

Isabella Novello
 Pierfrancesco Cortese
 Giancarlo Cortese
 Rossana Cortese
 Annamaria Cortese



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

87075 TREBISACCE (CS)

VIA XXV APRILE S.S.106 JONICA KM 104
TEL. 0981/550501-2-3 / 0981/550525 FAX 0981/500453
C.F. e P. IVA: 94017400782

Prot. n° 4588

del 21.07.2014

Al Signor Sindaco
Comune di Albidona (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Alessandria del Carretto (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Amendolare (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Calopezzati (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Canna (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Cariati (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Cassano allo Jonio (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Castroregio (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Cerchiara di Calabria (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Corigliano Calabro (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Cropalati (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Crosia (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Francavilla Marittima (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Mandatoriccio (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Montegiordano (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Nocera (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Oriolo (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Paludi (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Pietrapaola (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Plataci (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Rocca Imperiale (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Roseto Capo Spulico (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Rossano (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di San Demetrio Corone (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di San Giorgio Albanese (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Scala Coeli (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Spezzano Albanese (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Tarsia (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Terranova da Sibari (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Terravecchia (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Trebisacce (CS)

Al Signor Sindaco
Comune di Villapiana (CS)

OGGETTO: Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".
Comma 3 Art. 24 Legge Regionale n° 11/2003.


Il Consiglio dei Delegati di questo Consorzio di Bonifica, con delibera n° 06 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione.

La stessa, è stata trasmessa, con nota n° 4586 di protocollo del 21.07.2014, alla Presidenza della Giunta Regionale della Calabria per la pubblicazione, mediante deposito, giusto comma 3 art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n° 11.

E' appena il caso evidenziare che, a norma del comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003, gli interessati possono prendere visione del Piano di Classifica e proporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica, mediante lettera raccomandata^{ca} avviso di ricevimento.

Si allega in formato digitale: Copia della Delibera del Consiglio dei Delegati n° 06 del 14 luglio 2014;
Copia "Avviso" - "Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".
Copia "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili".

Il Presidente
Prof. Miroslav Blažević



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
87075 TREBISACCE (CS)
VIA XXV APRILE S.S.106 JONICA KM 104
TEL. 0981/550501-2-3 / 0981/550525 FAX 0981/500453
C.F. e P. IVA: 94017400782

Prot. n° 4586.

del 21.07.2014.

AVVISO


"Adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione".
Comma 3 Art. 24 Legge Regionale n° 11/2003.

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce (CS), con delibera n° 06 del 14.07.2014, ha provveduto all'adozione Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione.

La stessa, è stata trasmessa, con nota n° 4586 di protocollo del 21.07.2014, alla Presidenza della Giunta Regionale della Calabria per la pubblicazione, mediante deposito, giusto comma 3 art. 24 della Legge Regionale 23 luglio 2003 n° 11.


E' appena il caso evidenziare che, a norma del comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale n° 11/2003, gli interessati possono prendere visione del Piano di Classifica e proporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica, mediante lettera raccomandata avviso di ricevimento.

Il Presidente,
Prof. Mario Blacotta



Posteitaliane

Avviso di ricevimento
EP2153/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL (4) Ed. 03/11



Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

*Int. 4588
21.7.14*



Avviso di ricevimento

①

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

13550157640 6
Numero


Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario STADACO COMUNE DI CASTROREALE

Via _____

C.A.P. 87075 Località CASTROREALE - CS

Franco di Marco _____ *officina* _____



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Sigillo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
EP2159/EP2160 - Mod. 231P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11



Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

Int. 4588
21-7-14

Avviso di ricevimento

②

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

1	3	5	0	0	8	7	6	5	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Numero

Data di spedizione _____ Da l'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACATO COMUNE di ILATACI

Via _____
C.A.P. 87070 Località ILATACI - CS

[Signature]
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

[Signature] *08/08/14*
Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Circular Stamp]
Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invi multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Avviso di ricevimento

3

Raccomandata Pecco

Assicurata Euro _____

13550487637 1
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO COM. di ALESSANDRIA del C. No

Via _____
C.A.P. 87070 Località ALESSANDRIA DEL CARRETTO - CS.

Ron. Frang...
8-8-14

A. Nicolini
Bollo dell'ufficio di distribuzione


Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
SP2155EP2160 - Mod. 23 LP - MOD. 01201A - St. 24 Ed. 09/11



Consorzio di Sanità Integrata
dei Comuni della Valle Casertina
87075 TREBISACCE (CS)

*12h. 45288
21. 7. 14*

Avviso di ricevimento

④

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

13550187656 4
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO - COMUNE DI SAN. GIORGIO A.

Via _____
C.A.P. 87060 Località SAN. GIORGIO ALIBANESE ES -

Dr. M. ... 09-09-14 clld



Firma per estero del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata


Posteitaliane



Avviso di ricevimento
EP2153/EP2160 - Mod. 231P - MOD. 013044 - St. (4) Ed. 03/11

Comune di Benfice integrale
dei Bacini delle Isole Cosentino
87075 TREBLACCE (CS)

Int. 4538
21.7.14



Avviso di ricevimento

5

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

13550187643 9

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO COMUNE DI CROSIA

Via _____
C.A.P. 57060 Località CROSIA - CS -

Romano Scuderi
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)


[Signature]
Firma dell'incaricato alla distribuzione

POSTE
8.8.11
Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata


Posteitaliane

Avviso di ricevimento
EP215EP2163 - L. 2312 - MOD. 01201A - S. 2 (Ed. 03/11)



Consorzio di Bonifica Integrate
dei Bacini dello Ionio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

PA. 4588
21.7.14



Avviso di ricevimento

6

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

13550X87648 4
Numero


Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO - COMUNE di ORIOLO C.

Via _____
C.A.P. 87073 Località ORIOLO CALABRO

Pelle 9-09-2015

Lucy



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invi multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
EP2119/EP2186 - Vol. 23 1P - MOD. 01001A - S. (4) ES 08/11

Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

Int. 4588
21.7.14

Avviso di ricevimento

②

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

13550187638 2
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO DI ALBIDONA

Via - COMUNE -

C.A.P. 87070 Località ALBIDONA - C.S.

S. Sotgiu
Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)



08/02/14
Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Stamp]
Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata


Posteitaliane

Avviso di ricevimento
EP2152-EP2160 - A01 231P - A00 01304A - S. (4) Ed. 03/11



Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

13550187638
21.7.14





21.7.14
21.45888



Consortio di Bonifica Integrale
del Bacino delle Fosse Cavanine
27075 TRESSASCE (CS)


Avviso di ricevimento
271352P150 - Vol. 231P - MOD. 0130A - ST. 1/14 (0/11)

Posteitaliane



Sottoscrizione rifiutata
 Invi multipli a un unico destinatario
Consegna effettuata al sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)
Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione
Bollo dell'ufficio di distribuzione



Luca...
Per 08/08/14

Località
C.A.P. 81074

AVENDOLARA - CS

Destinatario

SINDACO - COMUNE DI AVENDOLARA

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Assicurata
 Raccomandata
 Pacco
Euro


Numero

13530187636 0



Avviso di ricevimento

9



Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____


Destinatario SINDACO di MONTEGIORDANO

Via - COMUNE -

C.A.P. 87070 Località MONTEGIORDANO - C.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

8/8/2014


Posteitaliane



Avviso di ricevimento
EP2159 EP2159 - Mod. 231P - MOD. 01304A - SI [1] Ed. 03/11

Consorzio di Bonifica Integrata
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

Aut. 4588
21.7.14




Int. 4588
21.7.14

Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Jonio Cosentino
87075 TREBISACCE (CS)

Avviso di ricevimento
575399EP2180 - Vol. 2182 - 5000 012014 - SI 0142 2011

Posteitaliane



Avviso di ricevimento Raccomandata Pacco Assicurata Euro _____

Numero

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SINDACO - COMUNE DI TETRAPAZOLA

Via 87066 TETRAPAZOLA - CS

CAPI Località

Firma per deposito nel ricevente _____ data 08-08-14


Firma dell'incaricato alla distribuzione _____

Escluso dall'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invi multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

(10)



Inv. 4588
21.7.14



Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini dello Ionio Cosentino
87075 TREPISACCE (CS)

Poste Italiane
Piaci di ricevimento
SP215-EP220 - Vol. 201P - MOD. 0150A - SI - P1 Ed. 02/11

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
 Raccomandata
 Assicurata
Euro _____
Numero

87075 TREPISACCE (CS)



Spazio per l'indirizzo di destinazione
Firma dell'incaricato alla distribuzione
Bollo dell'ufficio di distribuzione

8/8/14

Destinatario: **STABAO - COMUNE DI ROSETO C.S.**

Via: **ROSETO CARO STABAO - CS**

Località: **87075**

Data di spedizione: _____ Dall'ufficio postale di _____

Numero: **13550187653 1**

(M)